

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

187° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2002

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	11
6 ^a - Finanze e tesoro	»	15
10 ^a - Industria.....	»	103

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa).....	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Organismi bicamerali

Infanzia.....	<i>Pag.</i>	110
Sull'affare Telekom-Serbia.....	»	111
Mitrokhin	»	113

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	129
--	-------------	-----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	131
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2002

9^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(1547) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, approvato dalla Camera dei deputati

– voti regionali nn. 45 e 60 e petizione n. 136 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio 2002.

Il presidente CONTESTABILE dà lettura del parere della 5^a Commissione sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1547:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.18, 7.8 e 14.1. Esprime, altresì, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, nonché sugli emendamenti 10.23, 10.24, 10.25 e 10.34 nel presupposto che questi ultimi abbiano ad oggetto uffici già esistenti».

Il sottosegretario BERSELLI si riserva di verificare l'esistenza degli uffici di cui si fa menzione nel parere della Commissione Bilancio e di fornire una risposta nella prossima seduta.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti, a partire dall'articolo 7, già pubblicati in allegato alla seduta del 16 luglio 2002.

Il senatore BEDIN illustra gli emendamenti a sua firma, osservando preliminarmente che l'articolo 7 rappresenta una disposizione chiave del disegno di legge governativo volto a modificare la legge n. 185 del 1990.

In particolare l'emendamento 7.3, procedendo alla soppressione della disposizione, si propone di impedire il verificarsi di effetti che sarebbero fonte di notevole perplessità. Infatti, l'estensione delle procedure previste dall'accordo di Farnborough ai Paesi dell'Unione europea e della Nato avrebbe come conseguenza quella di mettere sullo stesso piano giuridico l'Unione europea con l'Alleanza Atlantica, non qualificando la prima come soggetto politico autonomo. Inoltre la competitività dell'industria europea nei confronti di quella americana risulterebbe assai indebolita. Osserva infine che l'approvazione dell'articolo 7 darebbe luogo ad un forte elemento di contraddittorietà: l'Italia infatti da un lato sottoscriverebbe un accordo teso a potenziare l'industria militare europea, mentre dall'altro si riserverebbe la possibilità di sottoscrivere accordi bilaterali con altri Paesi.

Per quanto concerne gli emendamenti 7.7, 7.15, 7.16, 7.18 e 7.23 osserva che essi tendono a mantenere la nuova procedura entro i limiti dell'accordo quadro eliminando o almeno circoscrivendo le possibilità di utilizzo da parte dei singoli operatori, tenuto conto che l'interesse del governo sarebbe quello di applicare la licenza globale di progetto non solo a coproduzioni intergovernative ma anche a semplici accordi tra imprese. Tali aziende, peraltro, dovrebbero avere sede legale nei paesi con cui l'Italia sottoscrive eventuali accordi, come previsto dagli emendamenti 7.25 e 7.26.

Illustra quindi brevemente gli emendamenti 7.29, 7.30 e 7.32, chiarendo che la loro finalità è quella di precisare che i riferimenti ad ogni attività ed autorizzazione previsti dall'articolo 7 sono comunque il disegno di legge all'esame delle Commissioni riunite e la legge n. 185 del 1990. Per quanto concerne, infine, l'emendamento 7.8 osserva che esso si propone di utilizzare una sede governativa collegiale (Comitato interministeriale materiali di armamento) per il rilascio delle licenze globali, sostanzialmente ripristinando il Comitato interministeriale per gli scambi di materiale di armamento per la Difesa, abrogato dalla legge n. 537 del 1993, che aveva inoltre l'obbligo di riferire al Parlamento sulla propria politica decisionale. Ciò contribuirebbe quindi a garantire la trasparenza delle procedure di informazione parlamentare, in ordine alla quale il provvedimento risulta, a suo avviso, assai carente.

Conclude sottolineando l'azione politica svolta sul tema delle associazioni non governative e da numerose amministrazioni locali, auspicando un'eventuale audizione dei loro rappresentanti.

Il presidente CONTESTABILE interviene brevemente per ricordare che la materia all'esame delle Commissioni riunite, esula dalla competenza delle amministrazioni locali.

Il senatore MARTONE, prima di illustrare i propri emendamenti all'articolo 7, osserva che non può essere disconosciuto il valore etico e politico di atti approvati da consigli provinciali e comunali pur al di fuori delle loro competenze. Quanto alle audizioni richieste, egli ritiene utile ascoltare anche l'opinione di associazioni e singoli esperti, che da anni seguono le problematiche concernenti il commercio degli armamenti e che rappresentano importanti settori della cittadinanza.

Il presidente CONTESTABILE ricorda che sono i parlamentari a rappresentare i cittadini a livello nazionale e reputa doveroso rispettare i confini di competenza quali delineati dall'ordinamento.

Passando all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7, il senatore MARTONE invita il Governo e la maggioranza a riflettere approfonditamente sulla decisione di liberalizzare il mercato delle armi, soprattutto leggere, attraverso lo strumento della licenza globale di progetto, sottolineando come la crisi internazionale in atto consigli il mantenimento di un regime di controlli rigoroso. Egli si associa inoltre alle riflessioni del senatore Bedin circa le preoccupazioni relative all'estensione della licenza globale di progetto anche agli accordi bilaterali.

Rileva poi la contraddizione esistente fra la scelta di prevedere la possibilità dell'autorizzazione ad esportare singole componenti degli armamenti in Paesi con costi di assemblaggio e produzione minori e con legislazioni più permissive dal punto di vista delle esportazioni e l'esigenza di tutelare gli interessi commerciali dell'industria bellica italiana. In ogni caso, la normativa proposta dal Governo vanifica il sistema dei controlli sulla destinazione di uso finale dei materiali d'armamento attualmente previsto dalla legislazione vigente.

Per quanto concerne inoltre l'ambito europeo, sarebbe opportuno pervenire prima alla formulazione di univoci indirizzi comuni in materia di politica estera e di difesa e solo in seguito modificare la disciplina relativa al mercato dei materiali di armamento. Il disegno di legge in esame confligge peraltro con l'orientamento comunitario, volto sì ad abbattere le barriere doganali concernenti le transazioni indirizzate verso i Paesi in via di sviluppo, ma esclusivamente per prodotti diversi dalle armi. A questi aspetti problematici e contraddittori intendono porre rimedio gli emendamenti presentati dal Gruppo dei Verdi.

Intervenendo in discussione sugli emendamenti riferiti all'articolo 7, il senatore ANDREOTTI osserva che, essendo venuta meno l'urgenza posta dalla riunione tenutasi a Londra fra i ministri competenti degli Stati partners dell'Accordo di Farnborough alla fine dello scorso mese di luglio, torna a essere valida la richiesta di stralciare dal disegno di legge le parti

volte a modificare la legge n. 185 del 1990, limitando il provvedimento alla sola autorizzazione alla ratifica del predetto Accordo quadro. Egli ritiene che la normativa vigente in Italia in materia di commercio delle armi abbia fornito buona prova di sé e si dichiara quindi perplesso dinanzi alla volontà del Governo di inserire surrettiziamente nel disegno di legge di ratifica alcune rilevanti modifiche alla citata legge n. 185.

Quanto alle iniziative adottate dagli enti locali, sottolinea come i consigli comunali in Italia si siano sempre occupati di questioni di politica estera benché formalmente queste non rientrassero nelle loro competenze.

Il presidente della 3^a Commissione PROVERA ricorda che la richiesta di stralcio delle parti volte a modificare la legge n. 185 del 1990 era stata respinta dalle Commissioni riunite. Ritiene pertanto che l'esame del provvedimento debba proseguire nel merito, auspicando che non si manifestino intendimenti ostruzionistici.

Il presidente CONTESTABILE osserva che la linea politica del Governo risponde anche a dei criteri di opportunità pratica, volti ad impedire un esame in terza lettura presso la Camera dei deputati e a prolungare oltre misura l'*iter* del provvedimento.

Il sottosegretario BERSELLI interviene per ribadire la linea politica del Governo, pur rimettendosi ai tempi imposti dalle procedure parlamentari.

Interviene nuovamente il presidente CONTESTABILE, per richiamare gli oratori ad una illustrazione più puntuale ed aderente al testo degli emendamenti presentati.

La senatrice DE ZULUETA prende la parola per illustrare l'emendamento 7.2 soppressivo dell'intero articolo. Critica in proposito l'estensione della licenza globale di progetto agli accordi bilaterali, che allenta ulteriormente i meccanismi di controllo sull'esportazione di materiali di armamento e rileva come al contrario in Italia, sotto il profilo normativo e nella prassi, i controlli si siano sempre rivelati efficaci sia riguardo alla trasparenza delle operazioni finanziarie che in merito alla verifica della destinazione di uso finale. La soluzione adottata dall'articolo 7 appare invece deprecabile, anche perché ci si nasconde dietro esigenze di omogeneizzazione delle rispettive normative a livello europeo. In realtà, per confutare tale tesi è sufficiente richiamare l'esempio della Svezia, che ha ratificato l'Accordo di Farnborough senza incidere sulla propria normativa attinente ai controlli sul commercio delle armi, in particolare dal punto di vista della destinazione di uso finale.

Soffermandosi poi sul tema delle audizioni, ella propone di ascoltare i rappresentanti sindacali del settore industriale interessato, al fine di conoscere la loro opinione sulle prevedibili ricadute economiche e occupa-

zionali del provvedimento in esame. Quanto ai voti espressi dalle assemblee degli enti locali, la senatrice ritiene si debbano considerare legittimi, tant'è che lo stesso ordine del giorno delle Commissioni riunite abbina al disegno di legge n. 1547 anche alcuni voti regionali. Del resto, in materia di cooperazione, gli enti territoriali hanno competenze proprie e comunque è tradizione italiana ormai consolidata che province e comuni si mobilitino su questioni e vicende attinenti ai diritti umani, tema certamente rientrante anche nel dibattito in atto.

Il presidente CONTESTABILE ricorda che il Regolamento prevede l'esame da parte del Senato dei voti regionali e non di quelli espressi da province e comuni.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore MARTONE, nell'illustrare gli emendamenti da lui sottoscritti a tale articolo, ribadisce, richiamandosi alle considerazioni già espresse sull'articolo 7, la propria contrarietà all'introduzione della licenza globale di progetto, intesa come strumento limitativo dei controlli sul commercio delle armi. Osserva anzi che la stessa legge n. 185 del 1990 risulta carente in merito alle verifiche sulla destinazione di uso finale di armi leggere caratterizzate da un possibile uso duale, quali quelle suscettibili di utilizzo a scopi sia sportivi che bellici.

Nell'illustrare l'emendamento 8.2, la senatrice DE ZULUETA evidenzia come esso sia coerente con l'impostazione del Gruppo DS-l'Ulivo, che auspica che il disegno di legge si limiti alla sola ratifica dell'Accordo di Farnborough. Viceversa, dalle disposizioni di cui all'articolo 8 emerge chiaramente l'intenzione del Governo di introdurre surrettiziamente alcune rilevanti modifiche alla legge n. 185 del 1990, nel senso di una liberalizzazione del commercio dei materiali di armamento e di una riduzione dei controlli sulle relative transazioni. Sarebbe allora più onesto dichiarare apertamente che dietro queste esigenze di modifica vi sono interessi di tipo affaristico, che soffrono i vincoli posti dalla normativa vigente soprattutto sotto il profilo della trasparenza degli scambi commerciali.

Il senatore NIEDDU illustra l'emendamento 8.31 volto a subordinare la concessione della proroga della licenza globale di progetto, la quale ha una validità di tre anni, al ricorrere di determinate e valide motivazioni.

Il senatore BEDIN illustra gli emendamenti a sua firma, rilevando che nell'articolo 8, norma anch'essa del tutto estranea ai contenuti dell'accordo di Farnborough, viene ribadita la rischiosa equiparazione, operata già nell'articolo precedente, tra i paesi firmatari dell'accordo, i paesi non firmatari e le imprese. A tal riguardo ritiene opportuno riconsiderare almeno l'equiparazione delle imprese agli Stati, e ciò anche allo scopo di garantire una maggiore sicurezza in ordine al commercio delle armi leg-

gere, il quale si configura spesso come una delle principali risorse del terrorismo internazionale.

Vengono infine illustrati gli emendamenti relativi all'articolo 9.

La senatrice DE ZULUETA dichiara di ritirare l'emendamento 9.1 e di aggiungere la propria firma all'emendamento 9.4, presentato dal senatore Nieddu.

Il senatore NIEDDU illustra l'emendamento 9.4, osservando che la disposizione della legge n. 185 del 1990 (che prevede per le operazioni «franco fabbrica» o «franco punto di partenza» che gli esportatori debbano comunicare contestualmente ai ministri degli Affari esteri, della Difesa, dell'Interno e delle Finanze la data e la modalità della consegna) viene modificata in maniera impropria dal disegno di legge n. 1547, laddove la responsabilità interministeriale è sostituita con un generico richiamo alle amministrazioni. L'emendamento opera quindi una precisa imputazione della responsabilità dei controlli ai direttori generali delle amministrazioni interessate, ossia a soggetti giuridicamente responsabili e facilmente individuabili.

Il senatore MARTONE illustra l'emendamento 9.2, soppressivo dell'intero articolo. Al riguardo, rileva come la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 185 proposta dal Governo sia eccessivamente generica. Sarebbe invece più opportuno specificare puntualmente quali siano i dirigenti tenuti a ricevere le comunicazioni relative a vettori e spedizionieri.

Il senatore BEDIN illustra l'emendamento 9.3 sottolineando che esso mira ad affermare con forza il principio della responsabilità politica interministeriale in ordine al commercio degli armamenti. Ritira invece l'emendamento 9.5, dichiarando di aggiungere la propria firma all'emendamento 9.4 del senatore Nieddu.

Sull'ordine dei lavori interviene la senatrice BONFIETTI, chiedendo quale sia la *ratio* giuridica per cui si procede a una illustrazione complessiva di tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge, piuttosto che al voto, di volta in volta, dei singoli articoli previa votazione delle relative proposte emendative.

Il presidente CONTESTABILE ricorda che la procedura seguita, peraltro non preclusa dal Regolamento, era stata adottata dalle Commissioni riunite prima della pausa estiva a causa della mancanza del parere della Commissione Bilancio. Precisa inoltre che il parere della Commissione Bilancio, espresso il 30 luglio, è subordinato, per ciò che concerne gli emendamenti 10.23, 10.24, 10.25 e 10.34, alla verifica dell'esistenza degli uffici oggetto degli stessi, verifica sulla quale il Governo riferirà la pros-

sima settimana. Una volta compiuto tale adempimento, sarà possibile ricondurre l'*iter* alla procedura normale.

Il senatore BEDIN rileva che sarebbe possibile votare gli articoli iniziali del provvedimento, in quanto le osservazioni della Commissione bilancio hanno ad oggetto esclusivamente gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore VIVIANI osserva che la procedura sinora seguita, consistente nella sola illustrazione degli emendamenti senza procedere alla votazione articolo per articolo, pur non essendo esplicitamente vietata dal Regolamento, appare irrituale. Ricorda inoltre che la verifica da parte del Governo dell'esistenza degli uffici oggetto degli emendamenti in questione, non può condizionare lo svolgimento dell'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 1547.

Replica il presidente CONTESTABILE, osservando che la verifica da parte del Governo si configurerebbe come un elemento di chiusura del parere della Commissione Bilancio, diventandone quindi, per certi aspetti, parte integrante.

Il senatore NIEDDU pone l'accento sull'opportunità di un aggiornamento dei lavori delle Commissioni riunite, rilevando la consistente presenza di parlamentari dell'opposizione e l'assenza dei membri della maggioranza, ad eccezione dei relatori. La costante presenza dei senatori del suo Gruppo e di altri di minoranza, che hanno presentato emendamenti, dovrebbe essere controbilanciata dalla contestuale presenza di esponenti di maggioranza per inverare lo spirito più intimo della dialettica parlamentare, altrimenti vanificato dalla scarsa partecipazione nel corso delle sedute dei senatori di maggioranza.

Interviene quindi il sottosegretario BERSELLI per sottolineare l'inopportunità di procedere alla votazione degli altri articoli del provvedimento. Ciò, a suo avviso, darebbe luogo ad un'interpretazione per parti separate del parere della Commissione Bilancio, il quale andrebbe invece considerato in maniera unitaria.

Su proposta del PRESIDENTE si conviene di differire l'esame alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente CONTESTABILE annuncia che le Commissioni riunite Affari esteri e Difesa torneranno a riunirsi mercoledì 18 settembre alle ore 14.30 e giovedì 19 settembre alle ore 8.30 con lo stesso ordine del giorno

e precisa che si procederà alle votazioni degli emendamenti all'articolo 1 e agli articoli seguenti.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 11,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 11 SETTEMBRE 2002

184^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 11,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE riferisce sugli esiti della riunione appena conclusa dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, illustrando il programma dei lavori previsto per la prossima settimana.

Con riguardo all'esame del disegno di legge costituzionale n. 1187 («devoluzione»), osserva che, in considerazione dell'elevatissimo numero di emendamenti presentati da parte dei Gruppi di opposizione, non è possibile accogliere la richiesta, a suo tempo avanzata dal Gruppo DS, di procedere al voto dei medesimi emendamenti solo dopo aver completato la serie di audizioni programmate in riferimento all'esame del disegno di legge n. 1545, recante norme di attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione.

Il senatore VITALI ricorda l'orientamento contrario della sua parte politica sul disegno di legge costituzionale n. 1187 (devoluzione) e sottolinea l'esigenza di dare luogo a una discussione ordinata sul complesso delle modifiche apportate o da apportare alle disposizioni costituzionali.

Rammenta che il relatore D'Onofrio, in sede di replica, ha chiarito il significato del disegno di legge costituzionale sulla «devoluzione», che implica una riscrittura dell'articolo 117 della Costituzione. Ciò considerato, ribadisce l'opportunità di esaurire le audizioni programmate dalla Commissione prima di passare alla votazione degli emendamenti e chiede che l'esame del disegno di legge «La Loggia» (1545), in merito al quale

appare possibile un più largo consenso, venga svolto prima di quello del disegno di legge costituzionale n. 1187, in modo da scongiurare il rischio di contraddizioni fra provvedimenti che intervengono sulla medesima materia.

Il senatore PETRINI nota che l'esame contestuale del disegno di legge n. 1545, che provvede all'attuazione della riforma costituzionale in senso federalista, e del disegno di legge n. 1187, che modifica quel quadro costituzionale di riferimento, ha determinato una situazione di particolare confusione. Condivide pertanto la richiesta avanzata dal senatore Vitali di procedere prioritariamente all'esame del disegno di legge La Loggia (1545).

Il presidente PASTORE conferma il programma dei lavori già annunciato per la prossima settimana, ritenendo che il coordinamento tra le disposizioni contenute nei due provvedimenti sia sempre possibile nel corso dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(1692) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE, relatore, ricorda che da ieri decorre l'applicazione della regolarizzazione per *colf* e badanti disposta dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che ha modificato il testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione. Evidenzia, quindi, il carattere di straordinaria necessità e urgenza delle disposizioni del decreto-legge n. 195, che prevede la legalizzazione del lavoro dei cittadini extracomunitari occupati irregolarmente presso le imprese, in modo tale da far coincidere le misure proposte con la citata regolarizzazione di *colf* e badanti.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Il senatore VITALI osserva che le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame avrebbero dovuto essere approvate, semmai, in sede di esame del disegno di legge n. 795-B, come a suo tempo proposto dalla sua parte politica. Si dimostra così, a suo avviso, l'inadeguatezza più volte denunciata della nuova disciplina dell'immigrazione voluta dalla maggioranza.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, quindi, il parere favorevole proposto dal relatore circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

(1686) *Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici*

(Parere alla 10^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE, relatore, illustra i presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici. In particolare, la necessità che il Governo stabilisca criteri generali a integrazione di quelli già predeterminati ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, per le tariffe dei servizi tuttora esclusi da un regime di piena concorrenza, e la conseguente esigenza di mantenere invariate quelle tariffe fino all'adozione dei predetti criteri generali.

Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità.

Il senatore VITALI ritiene che il blocco delle tariffe disposto dal decreto-legge rappresenti una misura sbagliata, come hanno dimostrato analoghe esperienze del passato. Sarebbe piuttosto necessario, a suo avviso, individuare le carenze strutturali che hanno causato l'aumento delle tariffe e attuare un regime di piena concorrenza, attraverso la liberalizzazione dei servizi.

Peraltro, il Governo utilizza il pretesto di una integrazione dei criteri per argomentare circa la necessità e l'urgenza del blocco delle tariffe. Sarebbe stato più corretto, allora, presentare un disegno di legge di riforma, per consentire un esame approfondito da parte del Parlamento.

Per tali considerazioni preannuncia il voto contrario sulla proposta del relatore.

Il senatore PETRINI dichiara la propria perplessità a proposito dei motivi che il Governo adduce per comprovare il carattere di necessità e urgenza del provvedimento in esame. Evidentemente si tratta di una misura adottata in funzione antinflazionistica: sostenere, come si fa nella relazione che accompagna il disegno di legge, che le disposizioni del decreto-legge devono considerarsi nel quadro delle liberalizzazioni e privatizzazioni *in itinere* dei servizi pubblici, al fine di evitare distorsioni nella valorizzazione dei servizi stessi e delle aziende rappresenta, a suo avviso, una mistificazione. Si tratta di argomentazioni pseudoliberiste che contrastano con il reale contenuto del provvedimento.

Per tali ragioni dichiara il voto contrario al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Il presidente PASTORE, relatore, ricorda che i servizi pubblici sulle cui tariffe interviene il decreto-legge in esame sono tuttora forniti in regime di monopolio o di oligopolio. Pur condividendo l'esigenza di procedere al più presto a un'ampia liberalizzazione, ritiene largamente fondata

la potestà del Governo di stabilire criteri per la determinazione delle tariffe a integrazione di quelli già predeterminati ai sensi di legge.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, quindi, il parere proposto dal relatore, favorevole a riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali.

La seduta termina alle ore 12,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2002

106^a Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

(1396) Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si procede all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore BONAVITA illustra l'emendamento 7.14, nonché l'emendamento 7.27. In riferimento a quest'ultimo evidenzia che in molti paesi europei le aree territoriali site nell'ambito di bacini petroliferi godono di agevolazioni fiscali atte a compensare i disagi, soprattutto sotto il profilo dell'inquinamento, a cui i cittadini residenti nelle stesse sono sottoposti.

Illustra poi l'emendamento 7.37, precisando che la dizione che si intende sopprimere con la proposta emendativa risulta superflua, atteso che la legge delega deve limitarsi a fissare principi e criteri direttivi.

Dà poi per illustrati gli emendamenti 7.1, 7.3, 7.4, 7.8, 7.18, 7.19, 7.21, 7.23, 7.24, 7.26, 7.28, 7.33, 7.41, 7.42, 7.44, 7.48 e 7.51.

La senatrice DE PETRIS illustra brevemente le proposte emendative 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.30, 7.34, 7.35, 7.45 e 7.46, tutte orientate a garantire che il nuovo regime impositivo relativo alle accise offra particolare attenzione alla salvaguardia di profili di tipo ambientale.

Anche il successivo emendamento 7.47 è volto a favorire il ricorso a fonti energetiche alternative, a basso impatto ambientale. Dà poi per illustrati gli emendamenti 7.6 e 7.7.

In assenza dei rispettivi proponenti il senatore BRUNALE fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 7.2, 7.5, 7.9, 7.15, 7.20, 7.22, 7.25, 7.29, 7.36, 7.38, 7.39, 7.43 e 7.49.

Successivamente, il senatore CASTELLANI illustra l'emendamento 7.17, evidenziando che lo stesso è finalizzato a preservare le differenze di prelievo fiscale giustificate da esigenze di sostegno allo sviluppo delle aree depresse.

Fa propri gli emendamenti 7.31, 7.32 e 7.40, dandoli per illustrati.

Il senatore CANTONI dà per illustrato l'emendamento 7.16.

Il senatore Paolo FRANCO illustra l'emendamento 7.50, precisando che lo stesso mira a prevedere forme di compartecipazione delle Regioni al gettito dell'accisa sui tabacchi, rapportate alle spese sanitarie sostenute dagli enti decentrati per le patologie da fumo.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per l'emendamento 7.16.

Tuttavia, in relazione all'emendamento 7.16, egli suggerisce una riformulazione del testo, volta ad aggiungere la dizione «compatibilmente con la disciplina comunitaria» dopo le parole «isole minori».

In ordine all'emendamento 7.50, pur ritenendo condivisibile la finalità sottesa alla disposizione, ritiene tuttavia opportuna la trasformazione della proposta in ordine del giorno.

Interviene il senatore Paolo FRANCO dichiarando di accogliere la proposta di trasformazione dell'emendamento 7.50 in ordine del giorno.

Il sottosegretario MOLGORA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, fatta eccezione per la proposta emendativa 7.16, per la quale, pur esprimendo parere favorevole, prospetta tuttavia l'opportunità di effettuare una riformulazione del testo. In particolare propone di sostituire la dizione «climatiche» con la parola «climaticamente» nonché di aggiungere dopo la parola «minori» la dizione «compatibilmente con la disciplina comunitaria e con le determinazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas».

Interviene il senatore CASTELLANI, esprimendo perplessità sulla proposta, formulata dal rappresentante del Governo, di inserire il riferimento alle determinazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nell'ambito dell'emendamento in questione. Evidenzia a tal proposito

che l'Autorità ha competenza in ordine alla determinazione delle tariffe, ma non in relazione ai profili attinenti alla quantificazione delle accise.

Il senatore CANTONI invita il rappresentante del Governo a riconsiderare la proposta di inserire il riferimento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'emendamento in esame, evidenziando che tale aggiunta è suscettibile di comprimere i poteri del Parlamento in ordine alla materia in questione.

Il sottosegretario MOLGORA accoglie l'invito del senatore Cantoni, ritirando la proposta di riformulazione per la parte relativa all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Il senatore CANTONI dichiara di accogliere sia la proposta di riformulazione prospettata dal relatore, contenente il riferimento alla disciplina comunitaria, sia la proposta formulata dal rappresentante del Governo, atta a sostituire la dizione «climatiche» con la parola «climaticamente»: riformula conseguentemente l'emendamento 7.16 (7.16 Nuovo testo).

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2, di identico contenuto.

Successivamente la Commissione respinge la proposta emendativa 7.3.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 7.4 e 7.5, di identico contenuto.

Successivamente, con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 7.6 e 7.7.

Con votazione congiunta vengono respinte le proposte emendative 7.8 e 7.9, di identico contenuto.

A seguito di separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 7.10, 7.11, 7.12 e 7.13.

In ordine all'emendamento 7.14 interviene il senatore BONAVITA per dichiarazione di voto favorevole, sottolineando in senso critico la mancanza di una politica governativa orientata nella direzione della promozione dello sviluppo delle aree meridionali inserite nell'«obiettivo 1». Tale atteggiamento risulta anche in contraddizione con le proposte avanzate durante la scorsa Legislatura dalle forze politiche dell'attuale maggioranza, finalizzate a creare «zone franche» nei territori dell'Italia meridionale.

Le proposte emendative 7.14 e 7.15, di identico contenuto, vengono respinte dalla Commissione con votazione congiunta.

Interviene il senatore BONAVITA per dichiarazione di voto contrario in ordine all'emendamento 7.16 (Nuovo testo), sottolineando che tale emendamento si inquadra in un'ottica antimeridionalista, atteso che le aree territoriali dove il consumo di energia è maggiore sono caratterizzate da un più alto sviluppo economico.

Posto ai voti, l'emendamento 7.16 (Nuovo testo) viene approvato dalla Commissione.

Interviene il senatore CASTELLANI, il quale nel preannunciare il proprio voto favorevole in ordine all'emendamento 7.17, evidenzia che l'atteggiamento assunto dalla maggioranza in relazione alle problematiche attinenti alle aree meridionali risulta alquanto contraddittorio.

Posto in votazione, viene respinto l'emendamento 7.17.

Interviene il senatore BONAVITA per dichiarazione di voto favorevole in ordine all'emendamento 7.18, sottolineando l'importanza delle problematiche attinenti alle aree di montagna, atteso che spesso i fenomeni di dissesto idrogeologico risultano strettamente connessi all'abbandono delle zone di montagna da parte della popolazione ivi residente.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 7.18.

Con votazione congiunta vengono respinte le proposte emendative 7.19 e 7.20, di identico contenuto.

Successivamente, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 7.21 e 7.22, di identico contenuto.

Posta ai voti, viene respinta la proposta emendativa 7.23.

Con votazione congiunta, vengono respinti gli emendamenti 7.24 e 7.25, di identico contenuto.

Successivamente, con separate votazioni, la Commissione respinge le proposte emendative 7.26 e 7.27.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 7.28 e 7.29, di identico contenuto.

Successivamente, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35 e 7.36.

Con votazione congiunta, sono respinti gli emendamenti 7.37 e 7.38, di identico contenuto.

Poste separatamente ai voti, sono respinte le proposte emendative 7.39, 7.40 e 7.41.

Con votazione congiunta vengono respinti gli emendamenti 7.42 e 7.43, di identico contenuto.

Successivamente la Commissione, a seguito di apposita votazione, respinge l'emendamento 7.44.

Le proposte emendative 7.45 e 7.46, di identico contenuto, vengono respinte dalla Commissione con votazione congiunta.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 7.47.

Successivamente, con votazione congiunta, vengono respinte le proposte emendative 7.48 e 7.49, di identico contenuto.

Accogliendo l'invito del Relatore, il senatore Paolo FRANCO ritira l'emendamento 7.50.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 7.51.

Si passa quindi all'esame di un emendamento volto ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 7.

Il senatore Paolo FRANCO illustra la proposta emendativa 7.0.1 concernente la eliminazione e la trasformazione in tassa del canone RAI.

Il RELATORE ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario in ordine all'emendamento in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.1 viene respinto dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore BRUNALE illustra la proposta emendativa 8.1, evidenziando che l'articolo 8, relativo alla graduale eliminazione dell'IRAP, risulta in contrasto con i principi di autonomia e decentramento contemplati dall'articolo 117 e 119 della Costituzione, comportando altresì un regresso sul piano del federalismo fiscale, promosso in passato da tutte le normative che si sono succedute nell'ambito del settore in questione. Auspica quindi che per la materia *de qua* il Governo ponga in essere gli opportuni procedimenti atti a coinvolgere le autonomie locali e regionali per quel che concerne le scelte da assumere.

Illustra poi la proposta emendativa 8.5 sottolineando che la stessa è finalizzata ad introdurre parziali correttivi alla disciplina IRAP.

Il senatore BONAVITA illustra l'emendamento 8.2, evidenziando che lo stesso è volto a ridurre l'imposta regionale sulle attività produttive, soprattutto per le piccole imprese, per le quali, il costo del lavoro incide in modo rilevante sui bilanci aziendali. La proposta non prevede l'eliminazione dell'IRAP, che costituisce, al contrario, un'importante fonte di finanziamento per la spesa delle Regioni. In particolare, l'emendamento si limita a rimodulare l'imposta in questione, in modo tale da superare le contraddizioni esistenti in ordine a tale disciplina, valorizzando altresì il fattore lavoro nell'ambito delle imprese.

Il senatore CASTELLANI illustra la proposta emendativa 8.3, precisando che l'articolo 8 del disegno di legge sopprime l'IRAP senza individuare entrate sostitutive, con tutte le conseguenze pregiudizievoli per quel che concerne le finanze regionali, atteso che il gettito dell'IRAP ha finora finanziato le spese regionali per la sanità. Prospetta quindi l'opportunità di rimodulare l'IRAP, riducendo l'ammontare della stessa per le piccole imprese, evitando tuttavia di eliminare del tutto tale imposta.

Dà per illustrati gli emendamenti 8.6 , 8.7 e 8.21.

Il senatore BRUNALE fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 8.10, 8.16, 8.23, 8.24 e 8.26.

Il senatore TURCI dà per illustrato l'emendamento 8.8.

Illustra poi l'emendamento 8.9 e l'emendamento 8.25, evidenziando che la finalità sottesa a quest'ultimo si inquadra nell'ottica di salvaguardare le risorse degli enti substatali tutelando i principi del federalismo fiscale.

Dà poi per illustrati gli emendamenti 8.4, 8.11, 8.12, 8.15, 8.17, 8.18, 8.19 e 8.22.

Il senatore EUFEMI dà per illustrato l'emendamento 8.13.

La senatrice DE PETRIS fa propria e dà per illustrata la proposta emendativa 8.14.

Il senatore CANTONI dà per illustrato l'emendamento 8.20.

Il relatore COSTA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8 ad eccezione dell'emendamento 8.20, sul quale esprime parere favorevole.

Il sottosegretario MOLGORA esprime parere conforme al relatore.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 8.1, soppressivo dell'articolo, il senatore BRUNALE ribadisce le preoccupazioni espresse in sede di illustrazione dell'emendamento circa il rischio che la abrogazione, seppure graduale dell'IRAP, senza alcun intervento complementare e parallelo di finanziamento di importanti servizi erogati dalle Regioni, vanifichi alla radice il processo di federalismo e di attribuzione di piena autonomia decisionale degli enti decentrati.

Posto ai voti, l'emendamento 8.1 viene respinto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.4, 8.9 e 8.10.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 8.11, 8.12 e 8.13 di identico contenuto.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 8.14, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 8.15 e 8.16 di identico contenuto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 8.17, 8.18 e 8.19.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 8.20, interviene il senatore BRUNALE, il quale preannuncia il voto favorevole sull'emendamento, che va in una direzione auspicata dai Gruppi di opposizione, poiché appare ormai interesse comune ridurre l'incidenza dell'IRAP per quelle imprese per le quali è prevalente il costo del lavoro rispetto ad altri costi aziendali. Egli aggiunge la firma all'emendamento.

Il senatore CANTONI si dichiara soddisfatto per l'adesione all'emendamento presentato dai Gruppi di maggioranza, che tende a ridurre il prelievo fiscale che grava soprattutto sulle piccole e medie imprese *labour intensive*.

Il senatore Paolo FRANCO preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 8.20, che si inserisce in un orientamento di politica economica di pieno sostegno e fiducia sulle capacità della piccola e media impresa.

Anche i senatori KAPPLER e GIRFATTI, a nome dei rispettivi Gruppi, annunciano il proprio voto favorevole.

Interviene il senatore EUFEMI, il quale sottolinea con soddisfazione il raggiungimento di una equilibrata soluzione normativa che affronta l'annosa questione dell'incidenza ai fini del calcolo dell'imponibile IRAP del costo del lavoro, sottolineando come la scelta del passato Governo abbia

penalizzato pesantemente le piccole imprese. Per inciso, sottolinea come anche le società calcistiche potranno giovare di tale orientamento.

Posto ai voti, l'emendamento 8.20 è approvato.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.21, 8.22 (identico all'emendamento 8.23), 8.24 e 8.25 (identico all'emendamento 8.26).

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 8.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti 8.0.2 e 8.0.3 per estraneità all'oggetto del disegno di legge.

Il senatore Paolo FRANCO illustra l'emendamento 8.0.1, finalizzato ad introdurre un principio di coordinamento con la finanza decentrata, in modo da semplificare il sistema di riscossione delle somme percepite a titolo di addizionale a tributi erariali, e garantire in tal modo agli enti locali, destinatari delle somme, l'attribuzione diretta delle risorse.

Su tale emendamento sia il RELATORE che il rappresentante del Governo invitano al ritiro.

Il senatore BRUNALE preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 8.0.1, che affronta una questione di grandissimo rilievo, pur nella consapevolezza delle difficoltà di carattere attuativo e sistemico.

Il sottosegretario MOLGORA condivide pienamente l'obiettivo di rendere più semplice e più trasparente il rapporto tra somme versate dai contribuenti a titolo di addizionale e l'ente percettore delle risorse stesse, anche alla fine di irrobustire il legame tra autonomia fiscale e responsabilità di spesa. Pur tuttavia ritiene opportuno approfondire la materia anche con l'esame di un ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea.

Il senatore Paolo FRANCO insiste per la votazione dell'emendamento.

Il senatore CASTELLANI esprime perplessità sulla effettiva portata dell'emendamento che rischia di affievolire i benefici goduto dagli enti locali grazie alla centralizzazione della riscossione.

Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.

Il presidente PEDRIZZI avverte che si passa all'esame dell'articolo 4 precedentemente accantonato, e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento gli emendamenti 4.75 e 4.77 (relativamente alla seconda parte), in seguito al parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5^a Commissione permanente.

Il senatore TURCI illustra congiuntamente gli emendamenti presentati dalla propria parte politica all'articolo 4, rilevando in premessa come la disciplina del reddito di impresa incentrata su strumenti quali la *dual income tax* e l'imposta regionale sulle attività produttive – che l'attuale Esecutivo ha completamente messo da parte – aveva il pregio di favorire la capitalizzazione delle imprese, adeguandosi alle caratteristiche strutturali del tessuto produttivo nazionale. L'impianto dell'articolo 4 invece assume come punto di riferimento i gruppi di impresa e le strutture di *holding*, che al contrario, rappresentano la modalità di strutturazione delle aziende meno rilevante per il panorama italiano.

A suo giudizio, la scelta del ministro Tremonti è viziata, da un lato, dalla volontà, quasi ideologica, di superare comunque quanto era stato introdotto nella scorsa legislatura e, dall'altro, di puntare su una disciplina di gruppo che non ha una reale connessione con il tessuto produttivo.

Per tali motivi, l'emendamento 4.1 sostituisce integralmente l'articolo 4 mentre le altre proposte emendative sono finalizzate ad attenuare il rischio che la nuova disciplina possa favorire indebitamente comportamenti elusivi.

D'altro canto egli stesso riconosce che il modello DIT/IRAP è suscettibile di modifiche e miglioramenti, ma esso appare più confacente alle esigenze delle piccole e medie imprese. Illustra poi l'emendamento 4.21, volto a non modificare la presente disciplina del credito di imposta.

Dà quindi per illustrati gli emendamenti 4.5, 4.6, 4.8, 4.11, 4.14, 4.23, 4.31, 4.33, 4.34, 4.44, 4.45, 4.48, 4.59, 4.60, 4.65, 4.68, 4.69, 4.73, 4.74, 4.79, 4.81, 4.83, 4.86, 4.88 e 4.89.

Ritira quindi l'emendamento 4.32.

La senatrice DE PETRIS aggiunge la firma e dà per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 4 di cui è primo firmatario il senatore Sodano Tommaso.

Illustra gli emendamenti 4.91 e 4.92 finalizzati ad inserire il principio della deducibilità dal reddito di impresa delle erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali e salvaguardia dei beni culturali.

Il senatore BONAVITA dà per illustrati gli emendamenti 4.3, 4.22, 4.25, 4.40, 4.57 e 4.63.

Illustra quindi l'emendamento 4.15, esprimendo una valutazione negativa della disciplina di esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società.

Il senatore BRUNALE dà per illustrati gli emendamenti 4.4, 4.13 e 4.52. Illustra gli emendamenti 4.16 e 4.87.

In assenza dei rispettivi proponenti, aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dalla senatrice Thaler Ausserhofer, quelli del senatore Labellarte e quelli di cui è primo firmatario il senatore Marino riferiti all'articolo 4.

Il senatore SALERNO ritira gli emendamenti 4.7, 4.9, 4.20 e 4.67. Dà per illustrati gli emendamenti 4.54 e 4.64.

Illustra poi l'emendamento 4.19, che apporta una modifica di carattere lessicale. Illustra poi l'emendamento 4.66, volto a specificare che la deducibilità delle componenti negative di reddito forfettariamente determinate quali gli accantonamenti a fondi, nel caso di fondi interni, sia prevista anche in relazione agli accantonamenti relativi al personale in quiescenza. Si tratta di una specificazione che interessa anche gli accantonamenti operati negli istituti di credito.

Il senatore EUFEMI dà per illustrati gli emendamenti 4.10, 4.17, 4.30, 4.35, 4.39, 4.43, 4.49, 4.50 e 4.71.

Illustra quindi l'emendamento 4.84, volto a introdurre un sistema agevolativo permanente per ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle società che sostengono spese per l'innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione. Si tratta di una questione di grande rilevanza sulla quale richiama l'attenzione del Governo.

Il senatore CASTELLANI dà per illustrati gli emendamenti 4.12, 4.24, 4.38, 4.41, 4.46, 4.47, 4.51, 4.58, 4.80 e 4.97.

Illustra quindi l'emendamento 4.29, volto ad attenuare il limite alla deducibilità degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti, escludendo quelli che siano semplicemente garantiti dal socio. Illustra l'emendamento 4.95, finalizzato ad introdurre una norma di salvaguardia per la nuova disciplina del reddito d'impresa, poiché le innovazioni proposte dal Governo rischiano di penalizzare pesantemente le imprese.

Il senatore CANTONI dà per illustrati gli emendamenti 4.27, 4.36, 4.37, 4.53, 4.55, 4.61, 4.70, 4.77 (per la parte ammissibile) e 4.96.

Il senatore Paolo FRANCO dà per illustrato l'emendamento 4.28.

Si dà per illustrato l'emendamento 4.93.

Il relatore COSTA esprime parere favorevole sui seguenti emendamenti: 4.19, 4.27, 4.37, 4.53, 4.54, 4.55, 4.64 e 4.66. Invita invece i proponenti a ritirare gli emendamenti 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.17, 4.38, 4.39, 4.40, 4.42, 4.43, 4.45, 4.56, 4.59, 4.67 e 4.93. Invita poi i proponenti a ritirare e trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 4.65, 4.89, 4.90, 4.91 e 4.92.

Il sottosegretario MOLGORA esprime parere conforme a quello del relatore ad eccezione dell'emendamento 4.66, per il quale chiede che ci sia la possibilità di approfondire l'argomento in Assemblea; per quanto riguarda invece l'emendamento 4.56 esso appare superfluo, poiché la norma individua precisamente i soggetti interessati dalla disciplina dell'articolo 4. Si dichiara peraltro disponibile a valutare un eventuale ordine del giorno.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12 (di identico contenuto all'emendamento 4.13), 4.14 (di identico contenuto all'emendamento 4.15), 4.16 (di identico contenuto all'emendamento 4.17) e 4.18.

La Commissione approva quindi l'emendamento 4.19.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.21 e 4.22, di identico contenuto. Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 4.23, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.24 e 4.25, di identico contenuto.

La Commissione respinge poi l'emendamento 4.26, mentre approva l'emendamento 4.27.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 4.28.

Sugli emendamenti 4.29, 4.30 e 4.31, sostanzialmente identici, intervengono il presidente PEDRIZZI, il quale condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Castellani, e il senatore TURCI, a giudizio del quale gli emendamenti in esame rischiano di favorire comportamenti elusivi.

Il sottosegretario MOLGORA ribadisce il parere contrario su tali emendamenti, facendo presente che il sistema che si introduce con l'articolo 4 è direttamente correlato alla previsione di un forte limite alla deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti alle imprese da parte del socio, siano essi erogati o garantiti.

Il senatore EUFEMI insiste per la votazione degli emendamenti sollecitando il Governo a rivedere la propria posizione.

Posti congiuntamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 4.29, 4.30 e 4.31, di identico contenuto.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.33, 4.34 e 4.35, di identico contenuto.

La Commissione respinge poi l'emendamento 4.36 e accoglie l'emendamento 4.37.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.38, 4.39 e 4.40, di identico contenuto.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 4.41, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.42, 4.43, 4.44 e 4.45, di identico contenuto.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 4.46, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.47, 4.48 e 4.49.

Posti congiuntamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 4.50, 4.51 e 4.52, di identico contenuto.

Con separate votazioni, vengono accolti gli emendamenti 4.53, 4.54 e 4.55.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 4.56, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.57 e 4.58, di identico contenuto.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.59, 4.60, 4.61 e 4.62, di identico contenuto.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 4.63, posto ai voti, viene accolto l'emendamento 4.64.

Sull'emendamento 4.65 il senatore TURCI insiste per la votazione dello stesso che, posto ai voti, viene respinto.

Sull'emendamento 4.66 il sottosegretario MOLGORA motiva il parere contrario.

Il senatore SALERNO insiste per la votazione dell'emendamento al quale aggiungono la firma i senatori EUFEMI e GIRFATTI.

Dopo un intervento del senatore COSTA, posto ai voti, l'emendamento 4.66 viene respinto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 4.68 e 4.69.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.70, 4.71, 4.72, 4.73 e 4.74, di identico contenuto.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 4.76 e 4.77 (per la parte dichiarata ammissibile).

Posti separatamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 4.78 e 4.79.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.80, 4.81 e 4.82 di contenuto identico.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.83, uguale all'emendamento 4.84, il senatore EUFEMI.

Aggiungono la firma all'emendamento 4.83 i senatori GIRFATTI, DE PETRIS, CASTELLANI, Paolo FRANCO e SALERNO.

Posti congiuntamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 4.83 e 4.84, di identico contenuto.

Con separate votazioni la Commissione vengono respinti gli emendamenti 4.85, 4.86, 4.87 e 4.88.

Accogliendo il parere del relatore, vengono ritirati gli emendamenti 4.89 e 4.90 e trasformati nel seguente ordine del giorno:

0/1396/3/6

TURCI, DE PETRIS

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1396,

impegna il Governo:

a rivedere la disciplina della deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali al fine di incrementare la misura della deduzione vigente a favore del settore teatrale e di ampliare la tipologia delle spese deducibili sostenute per lo svolgimento di attività imprenditoriali in ambito culturale».

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del Governo l'ordine del giorno viene approvato.

Accogliendo l'invito del relatore la senatrice DE PETRIS ritira gli emendamenti 4.91 e 4.92 e li trasforma nel seguente ordine del giorno:

0/1396/4/6

TURCI, DE PETRIS

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1396,

impegna il Governo:

a modificare la disciplina della deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali al fine di introdurre la deducibilità per le erogazioni a favore di organismi di gestione dei parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale, paesistico-ambientale, come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate dalla lettera a) comma 1, articolo 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti».

Con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del Governo, dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore SALERNO, posto ai voti, viene approvato l'ordine del giorno n. 0/1396/4/6.

Viene quindi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 4.93.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 4.94, interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.95 il senatore CASTELLANI.

Dopo un intervento del sottosegretario MOLGORA per motivare il parere contrario, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 4.95.

Vengono quindi respinti gli emendamenti 4.96 e 4.97.

Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 4.

Si danno per illustrati gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 (fatto proprio dal senatore BRUNALE).

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti.

In conseguenza del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5^a Commissione, il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 9.15.

Il senatore CASTELLANI illustra gli emendamenti 9.2 e 9.9 ribadendo le perplessità in merito alla effettiva copertura degli oneri derivanti dal disegno di legge delega.

Il RELATORE rinuncia ad illustrare gli emendamenti 9.30, 9.40, 9.50 e 9.60, predisposti in ossequio al parere espresso sul testo dalla 5^a Commissione permanente.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 9, ad eccezione di quelli connessi al parere della 5^a Commissione. Sugli emendamenti 9.11 e 9.24 esprime in particolare un invito al ritiro.

Il sottosegretario MOLGORA esprime parere favorevole sugli emendamenti predisposti dal relatore, mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 9.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3 (fatto proprio dal senatore BRUNALE).

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 9.4 e 9.5 (fatto proprio dal senatore BRUNALE), di identico contenuto, e 9.6, 9.7 (fatto proprio dal senatore BRUNALE), di identico contenuto.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 9.8 (fatto proprio dalla senatrice DE PETRIS), posti congiuntamente ai voti risultano respinti gli emendamenti 9.9 e 9.10 (fatto proprio dal senatore BRUNALE), di identico contenuto.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 9.11, 9.12, 9.13, 9.14 (fatto proprio dal senatore BRUNALE) e 9.16 (fatto proprio dalla senatrice DE PETRIS).

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 9.17, 9.18 e 9.19 (sottoscritto dal senatore BRUNALE), mentre accoglie gli emendamenti 9.30, 9.40 e 9.50.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 9.20, 9.21, 9.22 (firmato dalla senatrice DE PETRIS), 9.23 e 9.25.

Viene dichiarato decaduto l'emendamento 9.24.

La Commissione accoglie poi l'emendamento 9.60 e respinge poi l'emendamento 9.26.

Il presidente PEDRIZZI dichiara inammissibili per estraneità all'oggetto del disegno di legge gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3., 9.0.4 e 9.0.5.

Si passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Dopo che il senatore BRUNALE ha fatto propri gli emendamenti presentati dai senatori Marino ed altri e la senatrice DE PETRIS quelli presentati dai senatori Tommaso Sodano ed altri, vengono dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il relatore COSTA esprime parere favorevole sull'emendamento 10.7 e contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il sottosegretario MOLGORA esprime parere conforme al relatore.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 10.1, il senatore TURCI ritira l'emendamento 10.2. Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 10.3 e 10.4 di identico contenuto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 10.5 e 10.6.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 10.7.

Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 10.8, 10.9, 10.10, e 10.11.

Si passa quindi all'esame delle proposte di coordinamento.

In particolare il PRESIDENTE fa presente che in conseguenza dell'approvazione degli emendamenti 4.29, 4.30 e 4.31 – di identico contenuto – occorre modificare, in coerenza con tale votazione, alcune parti della lettera g) del comma 1 dell'articolo 4.

Il relatore COSTA illustra le proposte di coordinamento Coord. 1, Coord. 2, Coord. 3 e Coord. 4.

Il sottosegretario MOLGORA ribadisce le perplessità espresse in sede di votazione degli emendamenti 4.29, 4.30 e 4.31, sottolineando il rischio che tale modifiche possano ingenerare comportamenti elusivi.

Il relatore COSTA condivide le perplessità esposte dal sottosegretario.

Poste ai voti, vengono approvate dalla Commissione tutte le proposte di coordinamento già illustrate.

Il presidente PEDRIZZI illustra il seguente ordine del giorno:

0/1396/1/6

PEDRIZZI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1396 recante «Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale,

visto l'articolo 2, comma 1, lettera n);

considerato che detta previsione normativa stabilisce che, in attuazione della menzionata delega, saranno previste norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici destinati a finalità etiche e di solidarietà sociale;

considerato che tra i soggetti destinatari della disposizione non possono non essere comprese le organizzazioni di volontariato operanti nel settore socio-sanitario (ad esempio, le Misericordie),

impegna il Governo:

in sede di predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega medesima, a prevedere espressamente che le attività di qualsiasi tipo che realizzano le finalità di solidarietà sociale perseguite dall'ente, rientrino nell'ambito applicativo della disposizione sopra citata».

Il senatore BRUNALE illustra il seguente ordine del giorno:

0/1396/2/6

BRUNALE, DE PETRIS, CASTELLANI, BONAVITA, EUFEMI, FRANCO PAOLO, GIRFATTI, COSTA

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1396,

considerata l'importanza di rimuovere gli ostacoli di natura tributaria che tendono a scoraggiare opportune operazioni di esternalizzazione di servizi da parte degli enti locali, a motivo della riconduzione nel campo di imposizione IVA di operazioni precedentemente escluse;

impegna il Governo:

a ricercare opportune soluzioni normative che assicurino, fermo il rispetto della disciplina comunitaria in materia di IVA, meccanismi di compensazione sul piano dei rapporti finanziari tra Stato ed enti locali, che conducano ad un ristorno a favore degli stessi enti locali del maggior gettito IVA introitato dallo Stato a seguito delle predette operazioni di esternalizzazione».

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del Governo, posti ai voti vengono approvati gli ordini del giorno 0/1396/1/6 e 0/1396/2/6.

Si passa alla votazione del mandato a riferire in Assemblea.

La senatrice DE PETRIS preannuncia il voto contrario, osservando criticamente che la proposta del Governo, seppure modificata, non tutela il principio di progressività del sistema tributario e non risolve il problema dei redditi «incapienti».

Il senatore GIRFATTI a nome dei senatori di Forza Italia esprime soddisfazione per la sostanziale conferma del testo già approvato dalla Camera dei Deputati, che rappresenta un tassello importante per l'attuazione del programma di governo della Casa delle Libertà.

Il senatore TURCI riepiloga le ragioni che motivano il voto contrario della propria parte politica sul disegno di legge delega, sottolineando che il quadro complessivo della finanza pubblica e dell'economia nazionale ha ormai reso superato l'impianto della delega. Egli ribadisce poi la contrarietà circa le disposizioni in materia di reddito di impresa, che non favoriscono le piccole e medie imprese.

Il senatore EUFEMI preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, sottolineando come la riforma fiscale ponga al centro del sistema tributario la famiglia come soggetto di imposta; egli esprime apprezzamento per l'accoglimento di alcune proposte emendative, come per esempio quella sulla partecipazione dei dipendenti agli utili di impresa. Sottolinea inoltre il clima di piena collaborazione nel quale è stata esaminato il disegno di legge.

Il senatore Paolo FRANCO motiva il pieno apprezzamento per il disegno di legge, così come modificato dalla Commissione, sottolineandone il carattere fortemente innovativo. Sollecita peraltro l'avvio di una riforma parallela della fiscalità degli enti decentrati.

Il senatore CASTELLANI riepiloga criticamente le questioni che non hanno trovato accoglimento nel corso dell'esame in Commissione: in particolare ricorda le numerose proposte dell'opposizione non accolte, volte ad attenuare i rischi di iniquità fiscale insiti nel nuovo disegno proposto dal ministro Tremonti. Preannuncia quindi il voto contrario.

Il senatore SALERNO sottolinea il carattere equitativo e sociale del nuovo ordinamento tributario delineato con la riforma, la cui attuazione darà priorità alla riduzione del prelievo fiscale complessivo sui redditi medio-bassi, pur nel contesto di una congiuntura economica non favorevole.

Sottolinea inoltre positivamente le innovazioni introdotte per quanto riguarda il reddito di impresa.

Il presidente PEDRIZZI dà atto all'opposizione di aver contribuito a creare un clima di fecondo approfondimento delle questioni, e apprezza la maggioranza per aver conseguito un importante obiettivo legislativo. Esprime soddisfazione per tale esito ed auspica che anche l'esame in Assemblea possa essere condotto con lo stesso spirito di collaborazione.

A maggioranza si dà mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1396, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, con le modifiche accolte dalla Commissione, autorizzandolo al contempo ad apportare le modifiche di carattere formale che dovessero rendersi necessarie.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE PER LA CORRENTE SETTIMANA

Il presidente PEDRIZZI fa presente che essendo concluso l'esame dei punti all'ordine del giorno, le sedute già convocate per oggi pomeriggio alle ore 16 e per domani, 12 settembre 2002, alle ore 10 non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 13,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1396**Art. 4.****4.1**

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – (*Imposta sul reddito delle società*). 1. La riforma dell'imposta sul reddito delle società si articola come segue:

a) applicazione opzionale in capo alla società o ente controllante che possiede una partecipazione non inferiore al 90 per cento in società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, della imposta in forma consolidata con i limiti e le modalità indicate nel presente comma;

b) coincidenza della data d'inizio e di chiusura del periodo d'imposta di tutti i partecipanti al consolidamento;

c) la percentuale di controllo di cui alla lettera a) deve sussistere ininterrottamente a partire dall'inizio del periodo d'imposta;

d) il reddito imponibile di ciascuna delle società controllate e della società o ente controllante, che optano per l'applicazione dell'imposta in forma consolidata, è determinato separatamente in base alle ordinarie disposizioni;

e) ai fini dell'applicazione dell'imposta in forma consolidata è trasferito alla società cd ente controllante il risultato positivo o negativo derivante dalla determinazione separata dell'imponibile di ciascuna società controllata;

f) le perdite realizzate in periodi d'imposta anteriori a quelli cui si applica il regime opzionale di cui alla lettera a), possono essere portate in compensazione del reddito realizzato esclusivamente dal soggetto che le ha prodotte;

g) l'opzione ha la durata di tre anni, si rinnova ogni tre anni e deve essere esercitata, da ciascuna delle società o enti che intendono applicare l'imposta in forma consolidata, nei modi e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

h) nel caso di rinuncia all'esercizio della proroga dopo un triennio in cui l'opzione è stata esercitata, la società o ente controllante deve indicare la ripartizione degli eventuali residui che deve basarsi, a scelta del

soggetto controllante, sul patrimonio netto contabile ovvero sul volume dei ricavi riferiti alle società controllate ed al soggetto controllante che hanno partecipato all'applicazione dell'imposta in forma consolidata e fra le quali sussiste ancora, al momento del mancato rinnovo, il rapporto di controllo di cui alla lettera a);

i) nel periodo d'imposta in cui, dopo l'esercizio dell'opzione, le condizioni di controllo vengono meno, l'applicazione dell'imposta in forma consolidata cessa di diritto. Gli eventuali residui saranno attribuiti al soggetto controllante;

l) la società o ente controllante deve presentare, con le stesse modalità e termini di quella relativa ai redditi propri, la dichiarazione relativa all'applicazione dell'imposta in forma consolidata su apposito modello;

m) al versamento dell'imposta, anche in acconto, applicata in forma consolidata, come pure al riporto a nuovo dell'eventuale credito o alla richiesta di rimborso dello stesso, provvede la società o ente controllante. Ciascuna società controllata risponde in solido con il soggetto controllante per l'importo dei debiti d'imposta trasferiti;

n) adeguamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, prevedendo:

1) l'applicazione automatica del regime di tassazione;

2) la sua applicazione graduale sull'intero patrimonio d'impresa entro 5 anni;

3) l'aliquota sulla parte di reddito derivante dall'applicazione del coefficiente di rendimento ordinario pari al 19 per cento e l'aliquota sui profitti eccedenti pari al 35 per cento;

o) adeguamento della disciplina dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento dei maggiori valori fiscali con lo stesso livello dell'aliquota dell'imposta sostitutiva da fissare al 19 per cento;

p) adeguamento della disciplina delle minusvalenze iscritte e realizzate relative a partecipazioni in società sia residenti sia non residenti, con loro riconoscimento ad un'aliquota del 19 per cento, e corrispondente adeguamento della deducibilità degli ammortamenti sui cespiti rivalutati e tassati con l'aliquota del 19 per cento».

4.2

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

All'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

4.3

BONAVITA, D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed».

4.4

BRUNALE, TURCI, BONAVITA, PASQUINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «somma algebrica degli imponibili» aggiungere le seguenti: «proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente o indirettamente detenuta».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico,».

4.5

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «come specificatamente previsto», aggiungere le seguenti: «introduzione di un apposita disciplina

della dichiarazione di gruppo e dei connessi obblighi di versamento, prevedendo la responsabilità, oltre che della società o ente controllante, anche delle società controllate relativamente ai redditi e alle perdite a ciascuna di esse riferibili;».

4.6

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «per la definizione del requisito del controllo» fino a: «del codice civile», con le seguenti: «individuazione del requisito del controllo adottando regole omogenee con quelle attualmente applicabili ai fini della dichiarazione di gruppo ai fini IVA, ferma restando la possibilità di prevedere percentuali di possesso di partecipazione anche superiori».

4.7

SALERNO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «salvo il caso del venir meno del requisito del controllo» aggiungere le seguenti: «analoga determinazione di un'unica base imponibile, con le stesse modalità previste per le controllate di diritto, si rende applicabile anche alle società o enti che detengono partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati in misura non inferiore a quella necessaria per il collegamento ai sensi del secondo comma, ultimo periodo, dell'articolo 2359 del codice civile, a condizione che ne abbiano nominato la maggioranza degli amministratori e che la partecipazione sussista per almeno cinque anni, con previsione di disposizioni idonee a regolare il ripristino della tassazione ordinaria nel caso di mancato perfezionamento del requisito temporale».

4.8

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole da: «salvo quanto» fino alla fine della lettera.

4.9

SALERNO

Al comma 1, lettera b), al secondo periodo, dopo le parole: «e da parte di tutte le controllate non residenti» aggiungere le seguenti: «, con possibilità di esclusione nei casi previsti dall'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo n. 127 del 1991 o dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 87 del 1992».

4.10

EUFEMI

Al comma 1, lettera b), dopo l'ultimo periodo: «... concepite per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali» aggiungere il seguente: «La società o ente controllante provvede, anche per conto delle società comprese nel consolidato, agli adempimenti di cui all'articolo 105 del Tuir, relativamente alla memorizzazione delle imposte nei canestri «a» e «b» al fine di attribuire il credito d'imposta sugli utili distribuiti dalle società del gruppo a società esterne»;

sopprimere la lettera c) del comma 1;

sopprimere la lettera d) del comma 1;

sostituire la lettera e) del comma 1 con la seguente: «riformulazione degli articoli 61 e 66 del Testo unico delle imposte sui redditi al fine di una più rigorosa disciplina di riconoscimento fiscale della svalutazione delle partecipazioni volta ad evitare fenomeni elusivi».

4.11

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la società o ente controllante provvede, anche per conto delle società comprese nel consolidato, agli adempimenti di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi alla memorizzazione delle imposte nei canestri "a" e "b" al fine di attribuire il credito d'imposta sugli utili distribuiti dalle società del gruppo a società esterne»

Conseguentemente sopprimere le lettere c) e d)

e conseguentemente sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) riformulazione degli articoli 61 e 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di una più rigorosa di-

sciplina di riconoscimento fiscale della svalutazione delle partecipazioni volta ad evitare fenomeni elusivi».

4.12

CASTELLANI, TURCI, D'AMICO, DE PETRSI, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «concepite per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali» è aggiunto il seguente periodo: «La società o ente controllante provvede, anche per conto delle società comprese nel consolidato, agli adempimenti di cui all'art. 105 del Tuir, relativamente alla memorizzazione delle imposte nei canestri "a" e "b" al fine di attribuire il credito d'imposta sugli utili distribuiti dalle società del gruppo a società esterne».

4.13

BRUNALE, TURCI, BONAVITA, PASQUINI

Al comma 1, lettera b), dopo l'ultimo periodo: «...concepite per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali», è aggiunto il seguente: «La società o ente controllante provvede, anche per conto delle società comprese nel consolidato, agli adempimenti di cui all'articolo 105 del Tuir, relativamente alla memorizzazione delle imposte nei canestri "a" e "b" al fine di attribuire il credito d'imposta sugli utili distribuiti dalle società del gruppo a società esterne».

4.14

TURCI, CASTELLANI, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.15

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.16

BRUNALE, TURCI, BONAVIDA, PASQUINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) riformulazione degli articoli 61 e 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di una più rigorosa disciplina di riconoscimento fiscale della svalutazione delle partecipazioni volta ad evitare fenomeni elusivi».

4.17

EUFEMI

Al comma 1, sopprimere la lettera c); sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) riformulazione degli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi al fine di una rigorosa disciplina di riconoscimento fiscale della svalutazioni delle partecipazioni volta ad evitare fenomeni elusivi».

4.18

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «ad un anno» con le seguenti: «a cinque anni».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

4.19

SALERNO

Al comma 1, lettera c), numero 3), all'ultimo periodo, sostituire il periodo: «nel caso di realizzo di una partecipazione con i requisiti predetti» con il seguente: «nel caso di realizzo di plusvalenze relative alle partecipazioni con i requisiti predetti».

4.20

SALERNO

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «nel caso di realizzo di una partecipazione con i requisiti predetti», aggiungere le seguenti: «entro il terzo periodo di imposta successivo a quello in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina recata dalla riforma».

4.21

TURCI, CASTELLANI, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.22

PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, TURCI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.23

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera d), all'inizio aggiungere le parole: «regime opzionale di».

4.24

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) riformulazione degli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi al fine di una più rigorosa disciplina di riconoscimento fiscale della svalutazione delle partecipazioni volta ad evitare fenomeni elusivi».

4.25

PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, TURCI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e riformulazioni degli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi al fine di una più rigorosa disciplina di riconoscimento fiscale della svalutazione delle partecipazioni volta ad evitare fenomeni elusivi».

4.26

THALER AUSSERHOFER, BRUNALE

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) previsione di un eguale trattamento ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva alle partecipazioni qualificate e non qualificate relative ad operazioni di cessione, conferimento d'azienda, fusioni e scissioni».

4.27

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «partecipazione consolidata», inserire le seguenti: «o nella società il cui reddito è tassato in capo ai soci, anche per effetto dell'opzione di cui alla lettera h)».

4.28

FRANCO Paolo

Al comma 1, alla lettera g), sostituire la parola: «limite» con le seguenti: «limiti, differenziati secondo il criterio delle dimensioni delle imprese.».

4.29

CASTELLANI, TURCI, DE PETRIS, D'AMICO, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire le parole: «finanziamenti, erogati o garantiti dal socio» con le seguenti: «finanziamenti, erogati dal socio».

4.30

EUFEMI

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sopprimere la parola: «garantiti».

4.31

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «o garantiti».

4.32

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «partecipazione non inferiore al 10 per cento» con le seguenti: «partecipazione pari o superiore al 10 per cento».

4.33

TURCI, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, GIARETTA

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire le parole: «non inferiore al 10 per cento del capitale sociale», con le parole: «non inferiore al 50 per cento del capitale sociale».

4.34

BONAVITA, TURCI, PASQUINI, BRUNALE

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire la parola: «10» con la seguente: «50».

4.35

EUFEMI

Al comma 1, lettera g), primo periodo sostituire la parola: «10» con la seguente: «50».

4.36

CANTONI

Al comma 1, lettera g), secondo periodo, sostituire le parole: «previsione di un rapporto tra la quota di patrimonio netto e l'indebitamento dell'impresa» con le seguenti: «introduzione graduale di un rapporto pari, a regime, almeno a tre volte tra l'indebitamento dell'impresa e la quota di patrimonio netto»; sopprimere le parole: «e differenziandolo per le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazione».

4.37

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «a catena e», inserire la seguente: «eventualmente».

4.38

D'AMICO, TURCI, DE PETRIS, BONAVIDA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, GIARETTA

Al comma 1, lettera g), sopprimere il terzo e quarto periodo.

4.39

EUFEMI

Al comma 1, lettera g), sopprimere il terzo e quarto periodo: «verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente dell'onere di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria e non da quella del socio; in assenza di tale dimostrazione assimilazione degli oneri finanziari dovuti ad utili distribuiti e conseguente indeducibilità degli stessi nella determinazione del reddito d'impresa;».

4.40

PASQUINI, BONAVIDA, BRUNALE, TURCI

Al comma 1, lettera g), sopprimere il terzo e quarto periodo: «verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente dell'onere di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria e non da quella del socio; in assenza di tale dimostrazione assimilazione degli oneri finanziari dovuti ad utili distribuiti e conseguente indeducibilità degli stessi nella determinazione del reddito d'impresa;».

4.41

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA, BONAVIDA

Al comma 1, lettera g), terzo periodo, dopo le parole: «verificandosi un rapporto superiore a quello consentito», inserire le seguenti: «,che in ogni caso non potrà superare la soglia del 20 per cento,».

4.42

LABELLARTE, BRUNALE

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria» aggiungere il seguente periodo: «anche in relazione alla redditività ottenibile con gli investimenti effettuati tramite i finanziamenti erogati o garantiti dal socio».

4.43

EUFEMI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria» aggiungere le seguenti: «, anche in relazione alla redditività ottenibile con gli investimenti effettuati tramite i finanziamenti erogati o garantiti dal socio,».

4.44

TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria» aggiungere le seguenti: «, anche in relazione alla redditività ottenibile con gli investimenti effettuati tramite i finanziamenti erogati o garantiti dal socio».

4.45

PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, TURCI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria» aggiungere le seguenti: «, anche in relazione alla redditività ottenibile con gli investimenti effettuati tramite i finanziamenti erogati o garantiti dal socio».

4.46

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA, BONAVITA

Al comma 1, lettera g), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «in ogni caso, il nuovo regime impositivo non può risultare penalizzante per le imprese con una quota di indebitamento fino a cinque volte il patrimonio netto dell'impresa;».

4.47

CASTELLANI, TURCI, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire le parole: «indebitamento erogato o garantito» con le seguenti: «indebitamento erogato».

4.48

BRUNALE, TURCI, BONAVITA, PASQUINI

Al comma 1, lettera g), numero 2), sopprimere la parola: «garantito».

4.49

EUFEMI

Al comma 1, lettera g), numero 2), sopprimere la parola: «garantito».

4.50

EUFEMI

Al comma 1, lettera g), sopprimere il settimo periodo: «rilevanza delle garanzie reali, personali e di fatto, quindi anche dei comportamenti e degli atti giuridici che seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzie ottengono lo stesso risultato economico;».

4.51

CASTELLANI, TURCI, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVIDA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera g), sopprimere il periodo: «rilevanza delle garanzie reali, personali e di fatto, quindi anche dei comportamenti e degli atti giuridici che seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzie ottengono lo stesso risultato economico;».

4.52

BRUNALE, TURCI, BONAVIDA, PASQUINI

Al comma 1, lettera g), sopprimere il settimo periodo: «rilevanza delle garanzie reali, personali e di fatto, quindi anche dei comportamenti e degli atti giuridici che seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzie ottengono lo stesso risultato economico».

4.53

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «dell'articolo 2554 del codice civile», inserire le seguenti: «o alternativamente assimilazione della remunerazione di tali rapporti agli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali e dei redditi derivanti dalla cessione dei relativi contratti alla cessione di partecipazioni societarie qualificate».

4.54

SALERNO

Al comma 1, lettera g), ultimo periodo, sostituire le parole: «irrelevanza dei finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria» con le seguenti: «irrelevanza dei finanziamenti assunti dai soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87».

4.55

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; eventuale esclusione dal limite alla deducibilità degli oneri finanziari per i contribuenti il cui fatturato non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore».

4.56

LABELLARTE, BRUNALE

Al comma 1, lettera g), aggiungere, alla fine dell'ultimo capoverso le seguenti parole: «le disposizioni di cui alla presente lettera in tutti i casi, non sono applicabili alle imprese e alle società di persone».

4.57

PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, TURCI

Al comma 1, lettera g), aggiungere il seguente periodo: «le disposizioni di cui alla presente lettera, in tutti i casi, non sono applicabili alle imprese individuali e alle società di persone;».

4.58

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera g), in fine, aggiungere le seguenti parole: «le disposizioni di cui alla presente lettera, in tutti i casi, non sono applicabili alle imprese individuali e alle società di persone».

4.59

RIPAMONTI, TURCI, D'AMICO, DE PETRIS, CASTELLANI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima facoltà è riconosciuta anche alle società di capitali, alle quali sono applicabili gli studi di settore, partecipate esclusivamente da persone fisiche ed a condizione che ciascuna di esse abbia una percentuale di partecipazione non inferiore al 25 per cento».

4.60

PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, TURCI

Al comma 1, lettera h), aggiungere il seguente periodo: «La medesima facoltà è riconosciuta anche alle società di capitali, alle quali sono applicabili gli studi di settore, partecipate esclusivamente da persone fisiche ed a condizione che ciascuna di esse abbia una percentuale di partecipazione non inferiore al 25 per cento».

4.61

CANTONI

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima facoltà è riconosciuta anche alle società di capitali, alle quali sono applicabili gli studi di settore, partecipate esclusivamente da persone fisiche ed a condizione che ciascuna di esse abbia una percentuale di partecipazione non inferiore al 25 per cento».

4.62

LABELLARTE, BRUNALE

Al comma 1, lettera h), aggiungere, dopo l'ultimo capoverso, il seguente periodo: «La medesima facoltà è riconosciuta anche alle società di capitali alle quali sono applicabili gli studi di settore, partecipate esclusivamente da persone fisiche ed a condizione che ciascuna di esse abbia una percentuale di partecipazione non inferiore al 25 per cento».

4.63

PASQUINI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima facoltà è accordata anche alle società di capitali, alle quali sono applicabili gli studi di settore, i cui soci non siano società di capitali a condizione che ciascuno abbia una percentuale di partecipazione non inferiore al 25 per cento».

4.64

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «; previsione di un'opzione analoga a quella di cui alla presente lettera alle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria esclusivamente composta da persone fisiche e rientranti nell'ambito di applicazione degli studi di settore; esclusione dell'opzione di cui alla lettera g) o se già esercitata cessazione dei suoi effetti nel caso di detenzione da parte della società a responsabilità limitata di partecipazione in società con i requisiti per l'esenzione di cui alla lettera c); equiparazione ai fini delle imposte dirette della società a responsabilità limitata che esercita l'opzione ad una società di persone».

4.65

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) coordinamento della disciplina di tassazione opzionale dei gruppi di società di cui alle lettere a) e b) con la disciplina attuativa della delega di cui all'articolo 6 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;».

4.66

SALERNO, EUFEMI, GIRFATTI

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nel caso di fondi interni, prevedere la deducibilità degli accantonamenti relativi al personale in quiescenza».

4.67

SALERNO

Al comma 1, lettera i), aggiungere il seguente periodo: «Ridefinizione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di adeguarli ai principi che presiedono alla formazione dei bilanci con riguardo alla valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari, nonché alle rettifiche e accantonamenti imposti da norme e istruzioni emanate dall'autorità di vigilanza».

4.68

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «ed all'indietro».

4.69

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) coerentemente alla logica della disciplina recata dalla riforma e in particolare al regime delle partecipazioni in società con o senza personalità giuridica sia residenti, sia non residenti, estensione della esenzione di cui alla lettera c) alle fattispecie previste dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358».

4.70

CANTONI

Al comma 1, lettera m), sostituire il primo periodo con il seguente: «riforma dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, con la previsione di una tassazione delle operazioni straordinarie in misura inferiore a quella prevista dalla tassazione ordinaria, con riconoscimento fiscale degli eventuali maggiori valori».

4.71

EUFEMI

Al comma 1, lettera m), sostituire il primo periodo con il seguente:
«riforma dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, con la previsione di una tassazione delle operazioni straordinarie in misura inferiore a quella prevista dalla tassazione ordinaria, con riconoscimento fiscale degli eventuali maggiori valori;».

4.72

LABELLARTE, BRUNALE

Al comma 1, lettera m), sostituire il primo periodo con il seguente:
«Riforma dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, con la previsione di una tassazione delle operazioni straordinarie in misura inferiore a quella prevista dalla tassazione ordinaria, con riconoscimento fiscale degli eventuali maggiori valori».

4.73

TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, DE PETRIS, CASTELLANI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera m), sostituire il primo periodo con il seguente:
«Riforma dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 e successive modificazioni, con la previsione di una tassazione delle operazioni straordinarie in misura inferiore a quella prevista dalla tassazione ordinaria, con riconoscimento fiscale degli eventuali maggiori valori».

4.74

PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, TURCI

Al comma 1, lettera m), sostituire il primo periodo con il seguente:
«Riforma dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 e successive modificazioni, con la previsione di una tassazione delle operazioni straordinarie in misura inferiore a quella prevista dalla tassazione ordinaria, con riconoscimento fiscale degli eventuali maggiori valori;».

4.75

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, sopprimere la lettera n) e, conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.*(Imposizione forfettaria sul reddito delle navi)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, nel rispetto degli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi" del 5 luglio 1997, con l'obiettivo di allineare il sistema a quello di altri importanti paesi marittimi, di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, della previa determinazione dei costi fiscali, è introdotta l'imposta sostitutiva sul reddito derivante dalle attività marittime secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:

a) il modello dell'imposta, calcolata su di un utile teorico in base alla misura delle tonnellate di ogni singola nave per ogni giorno di navigazione, con importi decrescenti per scaglioni che, per ogni 100 tonnellate nette, dovrà essere compreso fra 0.45 e 0.10 euro;

b) l'utile teorico annuale, determinato in base all'utile teorico giornaliero della nave per il numero dei giorni di effettiva attività che sarà assoggettato all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

c) la durata del regime sostitutivo con vincolo non inferiore ad un triennio e natura opzionale;

d) le modalità del pagamento dell'imposta indipendentemente dagli effettivi risultati dell'attività marittima;

e) le modalità dell'applicazione dell'imposizione sostitutiva che si applica alle navi che svolgono attività primarie di cabotaggio quali, fra le altre il trasporto di merci o passeggeri; il rimorchio, il salvataggio o altri tipi di assistenza marittima o il trasporto in riferimento a servizi necessariamente forniti in mare;

f) le regole per l'ammissione al regime sostitutive per le attività "secondarie" e "collaterali" a quelle primarie di cabotaggio.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'U.p.b. 7.1.3.3. – Fondo speciale di parte corrente – dello stato di previsione del medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.76

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

4.77

CANTONI

Al comma 1, sostituire la lettera q), con la seguente:

«q) adeguamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, prevedendone la graduale eliminazione contestualmente a quella dell'imposta sulle attività produttive;».

Conseguentemente l'articolo 5, comma 1, lettera b) e i numeri 1), 3), 5) e 8) della Tabella A allegata alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

4.78

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) riformulazione del trattamento fiscale degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche al fine di garantire l'esenzione dall'imposta alle università statali;».

4.79

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) riformulazione del trattamento fiscale degli organi e delle amministrazioni dello Stato, anche al fine di garantire la non assoggettabilità all'imposta delle università statali, compresi quelli ad ordinamento autonomo;».

4.80

CASTELLANI, TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«r-bis) introduzione di un sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle imprese e sulle società che sostengono spese per innovazione tecnologica, ricerca e formazione».

4.81

PASQUINI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere, in fine, la seguente:

«r-bis) introduzione di un sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle imprese e sulle società che sostengono spese per innovazione tecnologica, ricerca e formazione».

4.82

LABELLARTE, BRUNALE

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) Introduzione di un sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle imprese e sulle società che sostengono spese per innovazione tecnologica, ricerca e formazione».

4.83

PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, TURCI, GIRFATTI, DE PETRIS, CASTELLANI, FRANCO PAOLO, SALERNO

Al comma 1, aggiungere, la seguente lettera:

«r-bis) introduzione di un sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle società che sostengono spese per l'innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione».

4.84

EUFEMI

Al comma 1, aggiungere, la seguente lettera:

«r-bis) introduzione di un sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle società che sostengono spese per l'innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione».

4.85

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere, la seguente:

«r-bis) introduzione di un sistema agevolativo per le imprese che sostengono spese per l'innovazione tecnologica, la ricerca scientifica».

4.86

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere, la seguente:

«r-bis) introduzione di un sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle imprese che sostengono spese per l'innovazione e per la ricerca e sviluppo».

4.87

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Alla fine del comma 1, dopo la lettera r), aggiungere, la seguente:

«r-bis) previsione di un regime fiscale di favore per i processi di aggregazione tra piccole imprese e, in particolare, per la costituzione di consorzi tra le imprese».

4.88

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere, la seguente:

«r-bis) adozione, in sede di attuazione dei principi e dei criteri indicati alle lettere a), b), c), d), e), m), n), o), e q), di apposite discipline transitorie volte a razionalizzare il passaggio dal precedente sistema impositivo alla nuova normativa».

4.89

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire le seguenti:

«r-bis) modifica della disciplina in materia di deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle attività culturali, con particolare riferimento al settore teatrale, in particolare aumentando la misura delle deduzioni, ammesse in modo da consentire un incremento del volume delle risorse a disposizione di tali attività.

r-ter) revisione della disciplina della deducibilità delle spese sostenute per lo svolgimento di attività imprenditoriali in ambito culturale, con particolare riferimento al settore teatrale, al fine di ampliare la tipologia delle spese deducibili e di incrementare la misura delle relative deduzioni».

4.90

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:

«r-bis) modifica della disciplina in materia di deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle attività culturali, con particolare riferimento al settore teatrale, in particolare aumentando la misura delle deduzioni, ammesse in modo da consentire un incremento del volume delle risorse a disposizione di tali attività;

r-ter) revisione della disciplina della deducibilità delle spese sostenute per lo svolgimento di attività imprenditoriali in ambito culturale, con particolare riferimento al settore teatrale, al fine di ampliare la tipologia delle spese deducibili e di incrementare la misura delle relative deduzioni».

4.91

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«r-bis) deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) comma 1, articolo 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti».

4.92

DE PETRIS, TURCI, GIARETTA, D'AMICO, BONAVITA, CASTELLANI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«r-bis) deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro a favore di enti pubblici, associazioni e fondazioni effettuate per la valorizzazione, tutela e salvaguardia dei beni culturali».

4.93

PASTORE, SCARABOSIO

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) determinazione di un regime specifico per il *trust* e per i patrimoni separati con particolare riferimento alle società veicolo (SPV) costituite nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione».

4.94

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

4.95

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA, BONAVITA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il riconoscimento dell'aliquota impositiva media raggiunta, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalle imprese che hanno aderito al regime impositivo di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466».

4.96

CANTONI

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Fino alla completa soppressione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), rimane invariato il livello di prelievo più favorevole sulle imprese».

4.97

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA, BONAVITA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque riconosciuto un adeguamento graduale al nuovo regime impositivo per le imprese che hanno aderito al regime impositivo di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466».

4.0.1

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione dell'imposta sul traffico pesante)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dall'approvazione della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso i confini nazionali. All'imposta sono assoggettati tutti i veicoli, autotreni ed autoarticolati aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ogni qualvolta attraversino, su sede stradale, i confini nazionali.

2. L'imposta è commisurata alla massa complessiva del veicolo ed è finalizzata a trasferire una quota del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale.

3. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'ambiente, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per definire le modalità di esazione dell'imposta, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione dell'ammontare dell'imposta sulla base dell'impatto del traffico veicolare pesante lungo l'asse attraversato, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche ambientali dell'area e il livello di sicurezza intrinseca dell'asse viario;

b) individuazione delle metodiche e degli strumenti più idonei per la riscossione dell'imposta, attraverso l'eventuale adozione di rilevatori elettronici di transito;

c) riscossione semestrale dell'imposta per coloro i quali si dotano di dispositivi per la rilevazione automatica di transito e ad ogni attraversamento della zona di confine per coloro i quali siano sprovvisti dei dispositivi suddetti.

4. Il gettito dell'imposta istituita ai sensi del comma 1 è così ripartito:

a) una quota pari al 70 per cento del gettito complessivo e destinata al Fondo per il riequilibrio modale di cui al comma 5;

b) una quota pari al 30 per cento del gettito complessivo è destinata al Piano nazionale per la sicurezza stradale e viene utilizzata prioritariamente per il miglioramento della sicurezza stradale dei valichi e dei trafori dell'arco alpino.

5. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e, anche, al cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il

riequilibrio modale, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le disponibilità del Fondo di cui alla lettera *a*) del comma 4 sono utilizzate come segue:

- a*) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovia;
- b*) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto delle merci;
- c*) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di trasporto merci su ferrovia, per l'abbattimento dei tempi di percorrenza e per l'estensione dell'utilizzo del sistema di trasporto combinato».

4.0.2

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni finanziarie da e per l'estero di natura speculativa)

1. Il Governo è delegato a intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali per promuovere l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione e definizione di operazioni finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità che con esse si intendono realizzare;

b) previsione dell'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, commesse con le operazioni definite speculative;

c) previsione di norme antielusive che impediscano l'effettuazione, da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non residenti;

d) previsione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare un'aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati;

e) destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare: all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo; all'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo; alla lotta contro l'AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri;

f) esclusione della tassazione ove la transazione sia effettuata come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi. In nessun caso può essere considerata una prestazione di servizi la transazione finanziaria di carattere speculativo».

Art. 7.

7.1

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Sopprimere l'articolo.

7.2

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Sopprimere l'articolo.

7.3

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Accisa*). - 1. Il riordino delle accise verrà improntato al rigoroso rispetto della disciplina comunitaria e, in quanto compatibili, potranno essere previste limitate deroghe per specifici prodotti e per periodi temporali limitati. I provvedimenti attuativi delle deroghe, in quanto ammesse dai regolamenti comunitari, verranno adottate nelle leggi finanziarie annuali».

7.4

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «ottimalità» aggiungere le seguenti: «, non sovrapposizione con altre imposte».

7.5

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «ottimalità» aggiungere le seguenti: «, non sovrapposizione con altre imposte».

7.6

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

«0a) rispetto del Protocollo di Kyoto, così come recepito dalla legge 1° giugno 2002, n. 120».

7.7

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

«0a) incentivi per il risparmio energetico».

7.8

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «salvaguardia» fino a: «l'utilizzo», con le seguenti: «priorità della salvaguardia della salute e dell'ambiente con assoluto privilegio dell'utilizzo».

7.9

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «salvaguardia» fino a: «l'utilizzo», con le seguenti: «priorità della salvaguardia della salute e dell'ambiente con assoluto privilegio dell'utilizzo».

7.10

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «prodotti» aggiungere le seguenti: «a bassa emissione di anidride carbonica e».

7.11

DE PETRIS, BRUNALE, GIARETTA, TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, BONAVITA, CASTELLANI, PASQUINI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «, agevolando un uso ecologicamente più compatibile dei prodotti energetici e favorendo una diversa allocazione delle risorse verso modelli di sviluppo più sostenibili basati su di una combinazione ottimale tra ambiente, crescita economica ed occupazione».

7.12

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) esenzione dall'accisa, allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche a ridotto impatto ambientale, per i seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:

- 1) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola;
 - 2) etere etilertbutilico (ETBE) derivato da alcole di origine agricola;
 - 3) additivi e riformulati prodotti da biomasse;
 - 4) biodiesel».
-

7.13

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) adozione di accise ridotte, allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche a ridotto impatto ambientale, per i seguenti prodotti petroliferi:

- 1) Gas di petrolio liquefatti (GPL);

2) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile da 12 a 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione».

7.14

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) priorità alle aree del Mezzogiorno e in particolare quelle dell'obiettivo 1, nonché alle zone climatiche più sfavorite».

7.15

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) priorità alle aree del Mezzogiorno e in particolare quelle dell'obiettivo 1, nonché alle zone climatiche più sfavorite».

7.16

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previsione di un'aliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento diversificata, correlata alla quantità di consumi, che consenta la riduzione dell'incidenza nelle aree climatiche svantaggiate e di un'aliquota di accisa sugli oli minerali diversificata per le isole minori».

7.16 (nuovo testo)

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO Paolo

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previsione di un'aliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento diversificata, correlata alla quantità di consumi, che consenta la riduzione dell'incidenza nelle aree climaticamente svantaggiate e di un'aliquota di

accisa sugli oli minerali diversificata per le isole minori, compatibilmente con la disciplina comunitaria».

7.17

TURCI, CASTELLANI, DE PETRIS, D'AMICO, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non giustificati da preminenti esigenze di sostegno allo sviluppo delle aree depresse».

7.18

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «mantenendo condizioni di favore per le aree di montagna in relazione ai combustibili da riscaldamento».

7.19

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «nuove».

7.20

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «nuove».

7.21

TURCI, BRUNALE, BONAVITA, PASQUINI, D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, quando avvenuta».

7.22

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, quando avvenuta».

7.23

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «fiscale», aggiungere le seguenti: «previa fornitura di adeguate garanzie reali, di deposito infruttifero in denaro o di fideiussione,».

7.24

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «, tenendo conto» fino alla fine della lettera.

7.25

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole da: «, tenendo conto» fino alla fine della lettera.

7.26

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «previa fornitura di adeguate garanzie reali, di deposito infruttifero in denaro o di fideiussione».

7.27

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «nonchè previsione di una congrua riduzione delle accise sui prodotti petroliferi utilizzati dai cittadini e dagli operatori residenti nei comuni del bacino petrolifero della Val d'Agri e del Sauro in Basilicata».

7.28

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «rimodulazione e».

7.29

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «rimodulazione e».

7.30

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto disposto con l'articolo 8 comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

7.31

THALER AUSSERHOFER, CASTELLANI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) previsione di agevolazioni per incentivare l'utilizzo delle fonti rinnovabili nonchè per la gestione delle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa quale fonte energetica;».

7.32

THALER AUSSERHOFER, CASTELLANI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) previsione di particolari agevolazioni per i vari tipi di riscaldamento utilizzati nelle aree di montagna».

7.33

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «revisione» fino a: «l'incidenza» con le seguenti: «riduzione o azzeramento dell'incidenza».

7.34

DE PETRIS, BONAVITA, GIARETTA, TURCI, RIPAMONTI, D'AMICO, CASTELLANI, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «essenziali» con le seguenti: «che determinano un ridotto impatto ambientale».

7.35

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «essenziali» aggiungere le seguenti: «a bassa emissione di sostanze inquinanti in atmosfera».

7.36

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «previsione di forme di».

7.37

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «nell'ambito» fino alla fine della lettera.

7.38

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «nell'ambito» fino alla fine della lettera.

7.39

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

7.40

THALER AUSSERHOFER, CASTELLANI

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «snellimento» inserire le seguenti: «e semplificazione».

7.41

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: «anche» fino alla fine della lettera.

7.42

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: «coordinamento» con le seguenti: «non sovrapposizione».

7.43

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: «coordinamento» con le seguenti: «non sovrapposizione».

7.44

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «, anche attraverso l'emanazione, entro trenta giorni, di una direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze all'Agenzia delle dogane e alla Guardia di finanza per il coordinamento delle loro attività».

7.45

DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) mantenimento della tassazione sulle emissioni di anidride carbonica come definita dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

7.46

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«1-bis) mantenimento della tassazione sulle emissioni di anidride carbonica come definita dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

7.47

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis) Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un aumento dell'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione pari a tre centesimi di euro per ogni litro.

1-ter) Il gettito derivante dall'aumento di cui al comma 1-bis è destinato prioritariamente alla sostituzione del parco autobus del trasporto pubblico locale con mezzi a basso impatto ambientale».

7.48

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Sopprimere il comma 2.

7.49

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Sopprimere il comma 2.

7.50

FRANCO Paolo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo, in relazione agli eventuali futuri incrementi dell'accisa sui tabac-

chi lavorati, è istituita una compartecipazione al gettito dell'accisa su tali prodotti, riferita ai soli incrementi di gettito, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia, destinata alle regioni per finanziare la spesa sanitaria in materia di patologie da fumo. La ripartizione delle somme percepite a titolo di compartecipazione è effettuata tra le regioni proporzionalmente al numero degli abitanti».

7.51

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non possono derivare incrementi o riduzioni del gettito complessivo derivante dall'accisa come definita dal comma 2».

7.0.1

PAOLO Franco

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per l'eliminazione e trasformazione del canone RAI, secondo i seguenti criteri e principi:

a) istituzione della tassa sul servizio radiotelevisivo pubblico regionale;

b) assorbimento della quota di introiti del canone RAI, non assorbita dalla tassa di cui alla lettera a), nella fiscalità generale».

Art. 8.

8.1

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

8.2

BONAVITA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive*) – 1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti passivi che occupano fino a quindici prestatori di lavoro, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) deduzione dei conti relativi al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) per il computo del numero di lavoro si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto a tale proposito che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore; non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con la riduzione dell'IRAP e con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, vengono stabilite le misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione dovuta ai fini dell'IRAP.

3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alla Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto».

8.3

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Riforma dell'imposta regionale sulle attività produttive*) – 1. Il Governo, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e nel rispetto del titolo V della Costituzione, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare la determinazione della base impo-

nibile eliminando il cosiddetto "terzo binario" e prevedendo, in via opzionale, la possibilità di determinazione con il metodo addizionale.

2. Con provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dalla base imponibile dell'Irap è progressivamente escluso il costo del lavoro, e, per le piccole e medie imprese, la base imponibile così rideterminata è ridotta di almeno il 30 per cento. La legge finanziaria dispone i necessari accantonamenti».

8.5

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. Il Governo è delegato ad emanare con uno o più decreti legislativi la graduale sostituzione nella base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) degli oneri sociali gravanti sul lavoro e, in quanto finanziariamente compatibile, del costo del lavoro, anche utilizzando in parziale o totale sostituzione l'inserimento degli ammortamenti».

8.6

RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per la riduzione di almeno il 30 per cento della base dell'imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le piccole e medie imprese».

8.7

D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per ridurre il prelievo attraverso la deduzione dalla base imponi-

bile di 10.000 euro sia per il soggetto passivo dell'imposta che per i dipendenti dello stesso fino ad un massimo di quattro, ovvero fino ad un massimo di 50.000 euro».

8.8

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per semplificare la determinazione dalla base imponibile eliminando il "terzo binario" e prevedendo, in via opzionale, la possibilità di determinazione con il metodo addizionale».

8.9

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la parola: «Governo», aggiungere le altre: «d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e nel rispetto del titolo V della Costituzione».

8.10

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «Governo», aggiungere le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e nel rispetto del titolo V della Costituzione.».

8.4

BRUNALE, TURCI, BONAVITA, PASQUINI

Alla rubrica, sopprimere la parola: «graduale».

8.11

TURCI, D'AMICO, CASTELLANI, DE PETRIS, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, sopprimere la parola: «graduale».

8.12

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, sopprimere la parola: «graduale».

8.13

EUFEMI

Al comma 1, sopprimere la parola: «graduale».

8.14

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole da: «per la graduale eliminazione» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «di revisione dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto, nonchè del comma 144, lettera e), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti la fissazione al 7,25 per cento dell'aliquota dovuta dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, nonchè dall'impresa manifatturiera con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

8.15

BRUNALE, TURCI, BONAVIDA, PASQUINI

Al comma 1, sostituire la parola: «eliminazione» con le seguenti: «riduzione dell'incidenza».

8.16

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «eliminazione» con le seguenti: «riduzione dell'incidenza».

8.17

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA, BONAVIDA

Al comma 1, sostituire le parole: «con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi» con le seguenti: «con il passaggio ad un sistema articolato secondo due aliquote progressive del 3,25 e 4,25 per cento».

8.18

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, dopo le parole: «costo del lavoro», aggiungere le seguenti: «e degli oneri finanziari».

8.19

D'AMICO, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA, BONAVITA

Al comma 1, dopo le parole: «con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi», inserire le parole: «, e con fissazione della soglia di esenzione a 11.000 euro».

8.20

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO PAOLO, BRUNALE

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dando precedenza ai soggetti con una prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri costi».

8.21

CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per le imprese fino a 10 dipendenti».

8.22

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e garantire preventivamente anno per anno in raccordo alle leggi finanziarie il finanziamento di quanto precedentemente previsto».

8.23

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e garantire preventivamente anno per anno in raccordo alle leggi finanziarie il finanziamento di quanto precedentemente previsto».

8.24

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more della graduale eliminazione prevista al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento";

b) Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonchè dal comma 1 dell'articolo 45";

c) il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso;

d-quinquies) le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.25

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La graduale eliminazione prevista al comma 1 potrà avvenire solo con la garanzia di pari entrate a carico del bilancio dello Stato a favore del bilancio di ciascuna regione e provincia autonoma, che in ogni caso dovranno avere garantito invarianza di gettito».

8.26

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La graduale eliminazione prevista al comma 1 potrà avvenire solo con la garanzia di pari entrate a carico del bilancio dello Stato a favore del bilancio di ciascuna regione e provincia autonoma, che in ogni caso dovranno avere garantito invarianza di gettito».

8.0.1

FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«8-bis.

(Principi di coordinamento con la finanza decentrata)

1. L'esercizio della delega prevista dalla presente legge avviene nel rispetto del seguente principio di coordinamento con la finanza decentrata:

a) semplificazione del sistema di riscossione delle somme percepite a titolo di addizionale a tributi erariali, comprese le accise, al fine di garantire agli enti locali e regionali destinatari di tali risorse l'attribuzione diretta delle somme versate».

8.0.2

EUFEMI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«8-bis.

(Disposizioni relative all'organizzazione dell'amministrazione finanziaria e del contenzioso tributario)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi che prevedano:

a) una ristrutturazione organizzativa dell'amministrazione finanziaria con contestuale soppressione delle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'attribuzione di tutte le competenze ad uffici centrali e periferici di amministrazione diretta dello Stato;

b) riorganizzazione dell'attuale sistema del contenzioso tributario secondo principi che prevedano:

1) una competenza generale delle commissioni tributarie su tutti i tributi anche se di attribuzione degli enti locali;

2) un rigoroso sistema di incompatibilità dei giudici tributari;

3) remunerazione dei giudici tributari commisurata all'entità del lavoro svolto;

4) competenza territoriale delle commissioni tributarie, corrispondenti alle circoscrizioni dei tribunali per quanto riguarda le commissioni provinciali e ai distretti delle Corti di appello per quanto riguarda le commissioni regionali;

5) snellimento delle procedure dinanzi alle commissioni tributarie».

8.0.3

EUFEMI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis. L'autorizzazione alla pubblicità dei presidi medico-chirurgici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 392 del 1998, prevista dall'articolo 201 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è rilasciata dai competenti Uffici del Ministero della salute.

Decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda per l'autorizzazione alla pubblicità, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della salute, di accoglimento o di diniego della domanda medesima, equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Il termine è interrotto non più di una volta per richiesta di integrazione della documentazione presentata.

Sul messaggio pubblicitario dovranno essere indicati gli estremi dell'autorizzazione e della richiesta dell'autorizzazione (data di presentazione della domanda)».

Art. 9.**9.1**

RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Attuazione e copertura finanziaria)

1. L'attuazione della riforma, tramite provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, è sottoposta al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi del bilancio dello Stato. Sino al completamento dell'attuazione della presente legge ogni anno, entro il 30 giugno, il Governo presenta al Parlamento un programma complessivo, articolato per anno, di progressiva attuazione della riforma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità, nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli

eventuali maggiori oneri finanziari e l'indicazione della loro copertura finanziaria. Le Camere entro 30 giorni dalla trasmissione, e previo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari che sono vincolanti se rilevano la violazione del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, deliberano l'adozione del programma. L'operatività del programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione di uno specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

2. Quanto previsto dal comma 1, prima di entrare in vigore, deve in ogni caso essere preceduto dall'approvazione della legge finanziaria annuale per garantire il rispetto dei saldi di bilancio previsti.

3. In sede di prima applicazione la riforma dovrà in ogni caso riguardare i redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 ed i contribuenti meno abbienti nonché le piccole e medie imprese.

4. Dall'attuazione della riforma di cui alla presente legge non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Qualora nel corso dell'attuazione della legge si verificano scostamenti rispetto alle previsioni finanziarie indicate, al fine della copertura finanziaria, si applica il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Restano garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale. L'eventuale riduzione delle entrate delle regioni a statuto ordinario e speciale, nonché degli enti locali, derivante dall'attuazione della presente riforma sarà compensata, d'intesa con le regioni e gli enti locali, da trasferimenti o da compartecipazioni.

6. Ad ogni riduzione della pressione fiscale statale derivante dalla presente legge non deve corrispondere un incremento della pressione fiscale del settore pubblico allargato».

9.2

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'attuazione della riforma, tramite provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, è sottoposta al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi del bilancio dello Stato. Sino al completamento dell'attuazione della presente legge ogni anno, entro il 30 giugno, il Governo presenta al Parlamento un programma complessivo, articolato per anno, di progressiva attuazione della riforma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità, nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari e l'indicazione della loro copertura finanziaria. Le Camere entro 30 giorni dalla trasmissione, e previo parere

delle Commissioni competenti per i profili finanziari che sono vincolanti se rilevano la violazione del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, deliberano l'adozione del programma. L'operatività del programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione di uno specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura».

9.3

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «è modulata»: fino alla fine del comma, con le seguenti: «, tramite provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, è sottoposta al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi del bilancio dello Stato. Sino al completamento dell'attuazione della presente legge ogni anno, entro il 30 giugno, il Governo presenta al Parlamento un programma complessivo, articolato per anno, di progressiva attuazione della riforma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità, nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari e l'indicazione della loro copertura finanziaria. Le Camere, entro 30 giorni dalla trasmissione, e previo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari che sono vincolanti se rilevano la violazione del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, deliberano l'adozione del programma. L'operatività del programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione di uno specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura».

9.4

RIPAMONTI, DE PETRIS, CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro due anni» con le seguenti: «entro un anno».

9.5

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

9.6

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, GIARETTA, CASTELLANI, D'AMICO

Al comma 1, dopo le parole: «presente legge» inserire le seguenti: «, e comunque non oltre il 1° gennaio 2004».

9.7

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «presente legge,» aggiungere le seguenti: «e comunque non oltre il 1° gennaio 2004».

9.8

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

All'articolo 9, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «tenuto anche conto» fino alla fine del comma».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

9.9

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «tenuto anche conto della riforma del sistema previdenziale».

9.10

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «tenuto anche conto della riforma del sistema previdenziale».

9.11

SALERNO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sistema previdenziale» aggiungere il seguente periodo: «Nella definizione dei decreti legislativi per l'attuazione della riforma del regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni è fissata non prima del decorso di dodici mesi dalla data di approvazione dei decreti legislativi e comunque in coincidenza con l'inizio dell'anno solare».

9.12

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In sede di prima applicazione la riforma dovrà in ogni caso riguardare i redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 ed i contribuenti meno abbienti nonché le piccole e medie imprese».

9.13

RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Quanto previsto dal comma precedente, prima di entrare in vigore, deve in ogni caso essere preceduto dall'approvazione della legge finanziaria annuale per garantire il rispetto dei saldi di bilancio previsti».

9.14

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinato all'approvazione della legge finanziaria annuale per garantire il rispetto dei saldi di bilancio previsti».

9.15

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Dall'attuazione della riforma di cui alla presente legge non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Qualora nel corso dell'attuazione della legge si verificano scostamenti rispetto alle previsioni finanziarie indicate, al fine della copertura finanziaria, si applica il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

9.16

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

Dopo il comma 2, primo periodo aggiungere, in fine, le parole: «, fermi restando gli stanziamenti del bilancio statale al 31 dicembre 2002 incrementati del 10 per cento annuo e relativi alle spese tese a garantire almeno l'attuale livello di spesa sociale del paese».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

9.17

TURCI, D'AMICO, DE PETRIS, GIARETTA, BONAVIDA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9.18

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ad ogni riduzione della pressione fiscale derivante dalla presente legge non deve corrispondere un incremento della pressione fiscale del settore pubblico allargato».

9.19

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nella legge finanziaria sono indicate contemporaneamente le risorse correlate da impegnare per politiche di equità sociale secondo le seguenti priorità:

a) estensione del reddito minimo garantito a tutte le aree svantaggiate del nostro territorio nazionale ed incremento del suo importo;

b) aumento dell'indennità di disoccupazione fino ad un importo pari al 50 per cento dell'ultima retribuzione;

c) maggiorazione dell'assegno al nucleo familiare con particolare riguardo ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ed incremento dell'assegno per il terzo figlio».

9.30

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «da 3 a 8» con le seguenti: «4, 5, 6 e 7».

9.40

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8 contengono esclusivamente misure a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai sensi dei successivi commi 3 e 4».

9.50

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, la legge finanziaria reca le modifiche al regime di imposizione personale e quelle relative alla progressiva eliminazione dell'IRAP, che comportano effetti finanziari e definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8».

9.20

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le eventuali perdite di gettito derivanti dall'attuazione della riforma fiscale, così come definitiva dagli articoli precedenti, per le regioni e gli enti locali territoriali, saranno compensate, d'intesa con la Con-

ferenza Unificata, con compartecipazioni ai tributi erariali o con trasferimenti di tributi erariali. La riforma non deve produrre perdita di gettito per le singole regioni e singoli enti locali territoriali e nuovi oneri per lo Stato».

9.21

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle regioni e agli enti locali è consentito recuperare tramite trasferimenti erariali il minor gettito derivante dal nuovo sistema delle deduzioni introdotto dalla riforma dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 3 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce annualmente con apposito decreto l'entità di tali trasferimenti».

9.22

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

All'articolo 9, comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

9.23

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ad ogni riduzione della pressione fiscale derivante dalla presente legge non deve corrispondere un incremento della pressione fiscale del settore pubblico allargato».

9.24

PASTORE, SCARABOSIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro sei mesi dalla scadenza dell'ultimo termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, il Governo adotterà il codice previsto dall'articolo 2».

9.25

ROLLANDIN, THALER, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, BETTA, RUVOLO, SALZANO

Al comma 6, dopo le parole: «sono garantiti» inserire le seguenti: «per i gettiti d'imposta di cui all'articolo 1».

9.60

IL RELATORE

Al comma 6, dopo la parola: «compartecipazioni» inserire le seguenti: «, da attuare nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica».

9.26

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

6-ter. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonchè dal comma 1 dell'articolo 45".

6-quater. Al comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 e soppresso.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

9.0.1

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. I trasferimenti in essere al 31 dicembre 2003 per comuni e province dovranno dal 1° gennaio 2004 essere completamente sostituiti, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, con partecipazione o trasferimenti di tributi erariali. D'intesa con la Conferenza unificata, i trasferimenti dello Stato, a copertura di competenze, funzioni e deleghe conferite dallo Stato, dovranno essere trasformati in compartecipazioni o trasferimenti di tributi erariali.

2. Nell'attuazione delle disposizioni contenute nel comma 1 si dovranno considerare gli squilibri territoriali prodotti dalle diverse potenzialità fiscali del territorio con l'istituzione di un apposito fondo, come previsto dall'articolo 119 della Costituzione».

9.0.2

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di non incrementare la pressione fiscale del settore pubblico allargato e di fornire comunque agli enti locali le risorse necessarie a copertura delle loro competenze e funzioni:

1) I trasferimenti in essere al 31 dicembre 2003 per comuni e province dovranno dal 1° gennaio 2004 essere completamente sostituiti, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, con partecipazione o trasferimenti di tributi erariali. D'intesa con la Conferenza unificata, i trasferimenti dello Stato, a copertura di competenze, funzioni e de-

leghe conferite dallo Stato, dovranno essere trasformati in compartecipazioni o trasferimenti di tributi erariali;

2) nell'attuazione delle disposizioni contenute nel punto 1 si dovranno considerare gli squilibri territoriali prodotti dalle diverse potenzialità fiscali del territorio con l'istituzione di un apposito fondo, come previsto dall'articolo 119 della Costituzione».

9.0.3

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di non incrementare la pressione fiscale del settore pubblico allargato e di fornire comunque agli enti locali le risorse necessarie a copertura delle loro competenze e funzioni, d'intesa con Anci, Upi e sentite le regioni, si provvederà a determinare i principi fondamentali per consentire a comuni e province di istituire tasse di scopo nelle materie di loro competenza».

9.0.4

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di non incrementare la pressione fiscale del settore pubblico allargato e di fornire comunque agli enti locali le risorse necessarie a copertura delle loro competenze e funzioni, d'intesa con Anci, Upi e sentite le regioni, si provvederà a determinare i principi fondamentali per consentire a comuni e province di istituire tasse di scopo nelle materie di loro competenza».

9.0.5

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:***«Art. 9-bis.**

1. D'intesa con Anci, Upi e sentite le regioni, si provvederà a determinare i principi fondamentali per consentire a comuni e province di istituire tasse di scopo nelle materie di loro competenza».

Art. 10.**10.1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

*Sopprimere l'articolo 10.**Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9 all'articolo 6, sopprimere il comma 1.**Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

10.2

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA

Sopprimere il comma 1.

10.3

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I pareri motivati per violazione del comma 4 dell'articolo 81 della Costituzione, sono vincolanti».

10.4

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «I pareri motivati per violazione del comma 4 dell'articolo 81 della Costituzione, sono vincolanti».

10.5

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BRUNALE

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'entrata in vigore del o dei decreti avverrà in ogni caso previa approvazione definitiva della successiva legge finanziaria. Per ogni anno previsto di attuazione della presente legge e per ogni materia prevista dagli articoli da 3 a 8, l'entrata in vigore del o dei decreti sarà contemporanea e non ripetibile nel corso dello stesso anno. Eventuali decreti correttivi seguiranno la stessa procedura nell'anno successivo».

10.6

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'entrata in vigore del o dei decreti avverrà in ogni caso previa approvazione defini-

tiva della legge finanziaria. Per ogni anno previsto di attuazione della presente legge e per ogni materia prevista dagli articoli da 3 a 8, l'entrata in vigore del o dei decreti sarà contemporanea e non ripetibile nel corso dello stesso anno. Eventuali decreti correttivi seguiranno al stessa procedura nell'anno successivo».

10.7

CANTONI, SALERNO, EUFEMI, FRANCO PAOLO

Al comma 3, sostituire la parola: «anche» con la seguente: «esclusivamente».

10.8

PASQUINI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I pareri motivati per violazione del comma 4 dell'articolo 81 della Costituzione, sono vincolanti».

10.9

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

Al comma 4, dopo le parole: «decreti legislativi», aggiungere la seguente: «non».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli ar-

articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

10.10

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

Al comma 5, dopo le parole: «decreti legislativi», aggiungere la seguente: «non».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

10.11

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, DE PETRIS

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo», aggiungere la seguente: «non».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: ", nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "fra il 3,5 ed il 4,5" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 3,5 e il 7,5"».

PROPOSTE DI COORDINAMENTO**Art. 3.****Coord.1**

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «del 23 per cento» con le altre: «pari al 23 per cento»; sostituire inoltre le parole: «del 33 per cento» con le altre: «al 33 per cento».

Art. 4.**Coord.2**

IL RELATORE

Al comma 1, lettera f), penultimo periodo, sostituire le parole: «alla seconda parte» con le altre: «al secondo periodo».

Coord.4

IL RELATORE

Al comma 1, lettera g), n. 2), sostituire le parole: «indebitamento erogato o garantito» con le seguenti: «indebitamento erogato».

Al comma 1, lettera g), sopprimere il seguente periodo: «rilevanza delle garanzie reali, personali e di fatto, quindi anche dei comportamenti e degli atti giuridici che seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzie ottengono lo stesso risultato economico.».

Art. 10.

Coord.3

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «adottate ai sensi» inserire le seguenti:
«degli articoli da 3 a 8».*

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2002

95^a Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1686) Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici

(Esame e rinvio)

Il presidente PONTONE precisa che il decreto-legge in esame interviene sulle tariffe di alcuni beni e servizi di pubblica utilità oggetto della legge 481 del 1995, che ha anche istituito le Autorità di regolazione dell'energia elettrica e del gas e delle telecomunicazioni.

Il quadro economico in cui si colloca il provvedimento in esame appare interessato da un fenomeno inflattivo, comune agli altri Paesi dell'area euro, caratterizzato da un tasso di inflazione al di sopra del 2 per cento.

Peraltro, come è stato evidenziato in luglio dalla stessa Banca Centrale Europea, un fenomeno comune nei Paesi dell'area euro è quello dell'ampio scollamento fra l'inflazione percepita e quella misurata.

Le cause dello scollamento sarebbero da rintracciare in diversi fattori tra i quali si possono ricordare il diverso orizzonte temporale – la misurazione ufficiale riguarda l'andamento dei prezzi negli ultimi dodici mesi, mentre il consumatore ha una memoria storica di pochi mesi –, l'attestarsi delle diminuzioni dei prezzi su prodotti non a carico del cittadino o su voci addebitate in ritardo rispetto alle rilevazioni ufficiali e, al contrario, l'aumento di prezzi di prodotti a basso valore unitario e di acquisto ricorrente.

In questa fase appare necessario un utilizzo coerente delle rilevazioni, in modo da tener conto non solo dei rincari più pronunciati, ma dell'intero insieme di variazioni intervenute per tutti i beni acquistati dal consumatore, senza tuttavia dimenticare che tutte le rilevazioni, anche quelle dell'Istat sui prezzi al consumo, sono suscettibili di miglioramenti al fine di fornire i più affidabili elementi di conoscenza.

In questo quadro, il decreto-legge in conversione fa parte di una più ampia politica del Governo tesa verso l'obiettivo di riduzione dei costi dell'energia: - si pensi al decreto legge in materia di accelerazione delle procedure per la costruzione di nuove centrali e al disegno di legge di riordino nel settore energetico.

Come è noto infatti i costi energetici hanno un notevole effetto pervasivo sull'intera economia e la loro riduzione appare funzionale all'obiettivo fondamentale di stimolare e sviluppare la competitività del Paese.

Il decreto-legge in conversione, che si compone di un solo articolo, prevede al comma 1 che un decreto del Presidente del Consiglio, stabilisca dei criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici oggetto della legge n. 481 del 1995.

Al comma 2 si stabilisce che, nell'attesa dell'adozione di questo atto, e comunque non oltre il 30 novembre, restino sospesi gli aumenti tariffari stabiliti dall'Autorità successivamente al 1° agosto 2002. La legge n. 481 del 1995 è finalizzata a garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, per assicurare un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, nell'interesse di utenti e consumatori.

Per il conseguimento di tali obiettivi sono state trasferite all'Autorità per l'energia alcune funzioni spettanti al Ministero dell'industria in materia di energia elettrica e di gas e sono state attribuite alle Autorità - tra le altre funzioni - i compiti di stabilire ed aggiornare, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e i punti di riferimento per il meccanismo di formazione delle tariffe, definite come «i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte».

Le disposizioni della legge n. 481 del 1995 indicano, oltre al limite costituito dalla normativa comunitaria e dagli indirizzi di politica economica del Governo, anche alcuni parametri tecnici cui deve fare riferimento l'Autorità nella determinazione delle tariffe, individuati nel «tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, e negli obiettivi di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale».

La legge impone inoltre all'Autorità di tenere conto, nel determinare le tariffe, di alcuni altri elementi che possono essere rappresentati da esigenze di recupero di qualità del servizio rispetto a *standards* prefissati, da costi aggiuntivi derivanti da eventi imprevedibili o eccezionali, da mutamenti del quadro normativo, dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso un uso più efficiente delle risorse. La legge indica anche altri elementi oggettivi rientranti tra i parametri di

formazione delle tariffe, come ad esempio i costi dei combustibili fossili e dell'energia elettrica importata.

Oltre alla legge istitutiva, i provvedimenti di determinazione ed aggiornamento delle tariffe da parte dell'Autorità trovano fondamento sui regolamenti deliberati dall'Autorità stessa autonomamente rispetto ad un indirizzo di Governo.

Ricorda che pochi giorni prima dell'adozione del decreto-legge da parte del Consiglio dei Ministri, l'Autorità per l'energia elettrica aveva adottato due delibere, la 161 e la 162, del 28 agosto, con le quali venivano aggiornate, per il bimestre settembre-ottobre 2002 le tariffe elettriche, mentre venivano confermate quelle del gas.

Il Governo, come dichiarato anche nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge, non intende con questo provvedimento alterare le prerogative di indipendenza e autonomia dell'Autorità.

Un intervento diretto del Governo appare tuttavia necessario per due ordini di motivi. In primo luogo occorre intervenire per limitare le spinte inflazionistiche e in secondo luogo, per introdurre criteri definiti 'integrativi' rispetto a quelli determinati dall'Autorità, con le sue competenze prevalentemente 'tecniche'. Si tratta infatti di introdurre criteri generali corrispondenti agli indirizzi di politica economica indicati nel DPEF, soprattutto con riferimento al programma di liberalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici, nonché agli interventi nel settore dell'energia miranti a ridurre i prezzi, semplificare le procedure e garantire la sicurezza delle forniture e la certezza del quadro regolamentare.

Nel settore elettrico in particolare il Governo prevede che «con la realizzazione del piano di dismissione di capacità produttiva dell'ENEL si sono create le condizioni per l'avvio della Borsa elettrica, in modo da garantire stabilità e trasparenza nella formazione dei prezzi».

Inoltre il Governo afferma, nel DPEF, che «Per dare maggiore stabilità al quadro normativo sarà necessario estendere il periodo di regolamentazione, in linea con gli altri paesi europei ... individuando obiettivi di efficienza ambiziosi ma effettivamente raggiungibili, e distribuendo simmetricamente tra mercato e operatori le maggiori efficienze eventualmente conseguite da questi ultimi in maniera tale da preservare anche nel medio periodo gli incentivi ad una riduzione dei costi».

Nel DPEF del 2001, inoltre, si prevedeva già come prioritaria l'accelerazione del processo di liberalizzazione e sviluppo concorrenziale del settore energetico, anche al di là delle prescrizioni minime dell'Unione europea. Per il settore elettrico era già prevista la modifica degli assetti proprietari della rete nazionale e il suo sviluppo, oltre alla realizzazione della borsa dell'elettricità.

Il presidente PONTONE propone, infine, di procedere sollecitamente all'esame del disegno di legge in titolo nel corso della prossima settimana, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di mercoledì 18 settembre.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene rinviato.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore del turismo: proposta di documento conclusivo**

(Esame e rinvio)

Il senatore BETTAMIO nell'illustrare le linee generali del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul settore del turismo ricorda che nel novembre del 2001, la Commissione Industria del Senato ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul turismo al fine di esaminare lo stato di un settore di così grande rilievo per l'economia del Paese, all'indomani della crisi provocata dagli attentati dell'11 settembre e alla luce delle conseguenze della modifica del Titolo V della Costituzione sulla legislazione di riferimento, con particolare riguardo allo stato di attuazione delle legge n. 135 del 2001. Del resto, nonostante le previsioni di crescita del settore per il 2001 elaborate in precedenza rispetto ai fatti terroristici fossero positive, alcune analisi di settore avevano già messo in evidenza la tendenza ad una costante regressione della quota italiana sul mercato turistico mondiale. Considerata quindi l'incidenza dell'apporto del turismo al sistema economico del Paese, sia in termini occupazionali - con gli oltre 2 milioni di addetti diretti e indiretti - che di partecipazione al PIL - con una quota intorno al 6 per cento - la Commissione ha sentito l'esigenza di consultare i principali soggetti operanti nel settore del turismo al fine di svolgere un approfondimento della situazione anche in conseguenza dello stato di crisi che si è verificato nell'autunno dello scorso anno.

Dall'inizio di dicembre 2001 a metà febbraio 2002 sono pertanto state svolte quattro audizioni, alle quali sono intervenuti i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, i rappresentanti delle categorie del turismo facenti capo alla Confcommercio e alla Confesercenti, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dell'Enit, della Federturismo e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

Nelle audizioni sono stati affrontati i diversi aspetti delle problematiche del turismo. Oltre alla richiesta di misure immediate, finalizzate a fronteggiare la contingente situazione di emergenza del settore sia dal punto di vista occupazionale che finanziario, è complessivamente emersa la necessità di provvedere ad interventi di tipo strutturale, capaci di incidere positivamente sull'offerta turistica italiana, sia in termini di qualità che di competitività. Sostanzialmente tutti i soggetti auditi hanno auspicato la definizione di una strategia globale per il settore turistico che, facendo leva sul potenziamento del legame imprescindibile tra turismo e territorio, consenta di incrementare il primo valorizzando le tipicità del secondo. Di qui la richiesta, avanzata dai rappresentanti della Confcommercio come della Confesercenti, della Federturismo e delle organizzazioni sindacali, di favorire lo sviluppo dei sistemi turistici locali e di definire interventi integrati in campo turistico, ambientale e culturale. Del resto negli ultimi anni l'evoluzione della domanda turistica ha fatto registrare non

solo un aumento quantitativo ma anche un mutamento qualitativo, nelle motivazioni e nelle preferenze che, dopo una fase di domanda standardizzata su prodotti di massa, si vanno orientando verso forme di turismo alternativo, specializzato o più esclusivo, e suggeriscono di valorizzare complessivamente le realtà locali che formano il maggiore potenziale del nostro Paese in termini di attrattività turistica. In quest'ottica, come sottolineato in particolare dai rappresentanti dell'Enit, di Confturismo e di Federturismo, diventa indifferibile la realizzazione di interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture, soprattutto in relazione alle carenze che ancora si registrano nel settore dei trasporti, nonché, come evidenziato dai rappresentanti dei sindacati, l'attuazione di politiche di qualificazione professionale. Tutti gli auditi sono stati poi concordi nell'indicare la definizione di standard qualitativi comuni su tutto il territorio nazionale come strumento per migliorare la competitività del sistema turistico italiano; l'Enit, inoltre, nel confermare il proprio impegno nella promozione dell'immagine dell'Italia a livello internazionale, anche con riferimento a nuovi mercati, ha auspicato la predisposizione di strumenti per l'attrazione degli investimenti esteri nel nostro Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

Dal punto di vista normativo, nel corso delle audizioni sono state affrontate alcune delle problematiche relative allo stato di attuazione della legge n. 135, anche con riferimento alla riforma del Titolo V della Costituzione. Come è noto, in seguito alla riforma del Titolo V, l'intera competenza legislativa e amministrativa in materia di turismo è attribuita alle Regioni e agli enti locali. La legge n. 135 del 2001 è stata approvata alla fine della scorsa legislatura, prima della riforma costituzionale. Essa è stata oggetto, tuttavia, di ricorsi da parte delle Regioni alla Corte costituzionale, anche con riferimento al precedente assetto delle competenze.

Questa situazione ha fortemente ritardato l'attuazione della legge e lo sblocco delle risorse stanziare.

Nel corso delle audizioni che sono state svolte dalla Commissione è emerso il generale orientamento a ritenere che, pur essendo la materia del turismo di esclusiva competenza regionale, sia assolutamente necessario mantenere un momento di coordinamento generale. In particolare i rappresentanti delle Regioni hanno mostrato disponibilità a realizzare un confronto costante con il Governo, sia nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, sia attraverso periodiche conferenze nazionali o l'istituzione di una vera e propria cabina di regia. In sede di indagine conoscitiva sull'attuazione del Titolo V, presso la Commissione affari costituzionali, i rappresentanti della Confesercenti hanno sottolineato l'imprescindibilità di linee di politica nazionale, espresse in una legge cornice dello Stato, soprattutto avendo riguardo al rapporto con l'Unione europea, alla promozione sui mercati internazionali, alla tutela del turista, nonché a linee di qualità del servizio. Anche per il settore del turismo, come per l'agricoltura e il commercio, è stato sottolineato dall'Autorità antitrust nella stessa sede, il rischio di una scarsa uniformità nelle modalità della disciplina dell'accesso ai mercati e nei processi di liberalizzazione, a danno della concor-

renza e del mercato. Il coordinamento tra le politiche regionali, del resto, è imposto anche dalla necessità di evitare che un'eccessiva frammentazione della disciplina provochi un disorientamento con ricadute negative non solo all'interno ma anche per l'immagine del nostro Paese all'estero.

Si è quindi aperta una delicata fase di consultazione tra Governo e Regioni, che ha portato alla approvazione dell'accordo, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, siglato in data 14 febbraio 2002 e poi recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

Il problema che si è dovuto affrontare, e su cui ancora oggi occorre impegnarsi, è quello di garantire la piena autonomia delle Regioni in una materia in cui è essenziale il dispiegamento delle peculiarità locali e, al tempo stesso, corrispondere all'esigenza di livelli di coordinamento e di omogeneità che possono rappresentare un elemento di rafforzamento dell'impresa turistica italiana.

L'ottica deve essere quella, quindi, di perseguire obiettivi di efficacia e funzionalità operativa, superando eventuali momenti di conflittualità e puntando sulla programmazione di livello regionale. Lo Stato può svolgere, in tal senso, un utile contributo nel favorire il coordinamento tra le Regioni nelle materie in cui esso si presenti come opportuno o addirittura indispensabile.

La vicenda del decreto attuativo della legge n. 135 dimostra come sia possibile ottenere risultati apprezzabili di coordinamento e omogeneità nella piena tutela delle prerogative delle Regioni. L'accordo che costituisce la sostanza del decreto rinvia infatti alla definizione concorde da parte delle Regioni l'individuazione degli *standard* minimi dei servizi di informazione turistica, delle attività di impresa, della qualità delle strutture ricettive, dei servizi offerti, delle agenzie di viaggio, delle attività di accoglienza non convenzionale e i requisiti comuni per l'esercizio delle professioni turistiche.

Si tratta di proseguire su questa strada nella consapevolezza della centralità dello sviluppo dell'attività turistica in funzione della complessiva crescita dell'economia, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno.

Naturalmente è indispensabile un adeguato sostegno finanziario sia per le attività turistiche in senso stretto, sia, in una visione più ampia, per favorire lo sviluppo armonico del territorio e realizzare le necessarie infrastrutture. Le Regioni dovranno essere quindi poste in condizione di attuare una politica finanziaria che renda possibile il reperimento delle risorse idonee e, in ogni caso, dovranno prevedersi interventi di sostegno da parte dello Stato.

La Commissione industria, nell'ambito delle proprie competenze, eserciterà il massimo impegno per indirizzare nel senso indicato l'attività del Parlamento.

Ritiene, infine, che dovrà essere compiuto un particolare approfondimento sulle modifiche da apportare alla legge n. 135 del 2001, compiendo

un esame dettagliato delle disposizioni vigenti alla luce delle considerazioni svolte.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche dei prezzi e sulla misura delle tariffe in relazione alle esigenze di tutela dei consumatori

Il presidente PONTONE sottolinea che si è manifestata, soprattutto nelle ultime settimane, una crescente preoccupazione in ordine all'andamento dei prezzi e alla misura delle tariffe. È percepita dalla pubblica opinione una spinta in alto dei prezzi in connessione con l'avvio della nuova moneta e permangono le difficoltà di taluni settori dei servizi in cui si registrano incrementi delle tariffe superiori alla media europea. Il Governo ha adottato talune iniziative di carattere legislativo (decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193) e amministrativo, volte a contenere le tendenze inflazionistiche e controllare le dinamiche dei prezzi anche attraverso attività di monitoraggio che consentono la tempestiva individuazione di eventuali anomalie. Appare opportuno compiere un approfondimento complessivo della situazione al fine di acquisire ogni elemento utile a fornire un quadro il più possibile attendibile degli andamenti in atto, delle loro cause e dei possibili rimedi. Nel corso dell'indagine la Commissione dovrebbe, quindi, procedere all'audizione dei rappresentanti delle principali associazioni degli utenti e dei consumatori, delle organizzazioni sindacali, di quelle delle imprese industriali, artigianali e commerciali, dell'ISTAT, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dei Ministeri delle attività produttive e dell'economia.

Il senatore CHIUSOLI chiede chiarimenti in ordine alla possibile deliberazione da parte della Commissione attività produttive della Camera di un'indagine conoscitiva sullo stesso oggetto.

La senatrice TOIA ritiene che si dovrebbe evitare di procedere a due indagini conoscitive parallele che rischierebbero di creare confusione.

Il presidente PONTONE precisa che, nel caso in cui anche la Commissione attività produttive della Camera dovesse deliberare un'analoga indagine conoscitiva, sarà valutata, secondo le modalità previste dal Regolamento, la possibilità di procedere congiuntamente.

La proposta di indagine conoscitiva – dopo che il Presidente ha verificato la sussistenza del numero legale – viene infine accolta dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 13,50.

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, *presidente*, dopo aver osservato, insieme con gli altri componenti la Commissione, alcuni istanti di raccoglimento in memoria delle vittime dell'attentato di New York dell'11 settembre 2001, ricorda che il senatore Aldo Scarabosio ha sostituito il senatore Angelo Maria Cicolani, dimissionario, quale componente la Commissione.

Comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi il 24 luglio 2002, ha adottato una delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, concernente i criteri per la necessaria e corretta gestione della documentazione pervenuta o acquisita dalla Commissione. Tale delibera è a disposizione dei componenti della Commissione.

Comunica, inoltre, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha proceduto, nella riunione di ieri, martedì 10 settembre 2002, ad una prima programmazione dei lavori della Commissione ed ha convenuto che le attività di inchiesta inizino con l'audizione dei magistrati della procura della Repubblica di Torino titolari dell'indagine giudiziaria in corso sulla medesima materia oggetto dell'inchiesta parlamentare. A seguito dei contatti informali da lui assunti sulla base del mandato conferitogli dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avverte che l'audizione avrà luogo mercoledì 18 settembre 2002, intorno

alle ore 14, tenendo conto delle disponibilità degli interessati. Quanto al calendario dei lavori della prossima settimana, avverte, inoltre, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà convocato martedì 17 settembre 2002, alle ore 14,30.

Comunica, infine, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni svoltesi ieri e in data odierna, ha convenuto che la Commissione possa avvalersi allo stato, quali consulenti a tempo pieno, dei magistrati Maria Vittoria Caprara, Antonio D'Amato, Bernadette Nicotra, Salvatore Sbrizzi ed Ignazio Giovanni Fonzo; della dottoressa Maria Ludovica Scacco, del dottor Giuseppe Consonni e del ragioniere Antonio Bello; e, quali consulenti a tempo parziale, dei magistrati Sebastiano Sorbello, Alberto Landolfi, Paolo Savio, Amato Barile e Gianluca Albo; dei professori Vincenzo Mariconda, Gennaro Olivieri, Alberto Stagno d'Alcontres e Vito Branca; degli avvocati Elio Caramazza e Filippo Dinacci; del dottor Giulio Palazzo e del generale della Guardia di finanza Francesco Antonio Cerreta.

Per quanto riguarda i magistrati fa presente che sarà necessario attendere l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

Il deputato Carlo TAORMINA (FI) chiede delucidazioni in ordine alla designazione tra i consulenti di rappresentanti dei diversi corpi di polizia osservando come tra quelli già designati vi siano un esponente della Guardia di finanza ed uno della Polizia di Stato.

Enzo TRANTINO, *presidente*, assicura che la lista degli ufficiali appartenenti ai diversi corpi di polizia da designare quali consulenti della Commissione sarà completata in occasione della prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il senatore Francesco CHIRILLI (FI) invita il presidente a tener conto del fatto che per chi non è componente dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi quella odierna è la prima seduta dopo un lungo periodo di sospensione dei lavori parlamentari, per cui è necessario avere il tempo di consultare la documentazione predisposta dagli uffici e di comprendere come ci si stia muovendo.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricordato che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – le cui risultanze sono comunicate alla Commissione e rese note a tutti i componenti la stessa – rappresenta tutta la Commissione, suggerisce ai colleghi di stabilire gli opportuni contatti con i propri rappresentanti di gruppo in quella sede per essere informati degli adempimenti di volta in volta compiuti. Dichiarando quindi conclusa la seduta odierna.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2002

3ª seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 17,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, in data 31 luglio 2002, il Procuratore della Repubblica di Roma, dottor Vecchione, ha fornito risposta alla richiesta di informazioni rivolta dalla Commissione in ordine all'esistenza di procedimenti penali relativi a vicende comunque ricollegabili al cosiddetto «dossier Mitrokhin».

Seguito dell'esame del Regolamento interno, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90

La Commissione prosegue l'esame del Regolamento interno sospeso nella seduta del 24 luglio 2002.

Il PRESIDENTE dà conto della presentazione di alcuni emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore GASBARRI illustra gli emendamenti 4.1 e 10.2.

Il deputato CICCHITTO e il senatore MUGNAI esprimono la loro contrarietà a tutti gli emendamenti presentati, mentre il deputato DILIBERTO invita i presentatori a riformulare l'emendamento 4.1 nel senso di prevedere che i componenti della Commissione siano obbligati al segreto per quanto riguarda le deposizioni di persone che ne abbiano richiesto la riservatezza.

Il deputato PAPINI richiama l'articolo 3, comma 6, della legge istitutiva, in base al quale la Commissione a maggioranza assoluta dei propri membri decide quali atti e documenti debbano essere divulgati.

Il deputato BIELLI accoglie la riformulazione proposta dal deputato Diliberto ritenendo che debbano essere adeguatamente tutelate sia l'esigenza di fornire informazioni sull'attività della Commissione sia la necessità di evitare fughe di notizie su questioni che devono rimanere coperte da assoluto riserbo perché coinvolgono soggetti ascoltati dalla Commissione in seduta segreta.

Dopo che il senatore BETTAMIO ha espresso riserve sugli emendamenti 8.1. e 10.1, il deputato CICCHITTO si dichiara favorevole alla riformulazione dell'emendamento 4.1 avanzata dal deputato Diliberto e accolta dal deputato Bielli.

Il senatore ANDREOTTI esprime l'avviso che la riservatezza sui lavori della Commissione possa essere maggiormente garantita da una corretta prassi politica piuttosto che da una esplicita disposizione sull'obbligo del segreto contenuta nel Regolamento interno. Richiama pertanto tutti i componenti della Commissione ad un atteggiamento di massima prudenza e correttezza, considerato che nel *dossier* Mitrokhin è contenuto un elenco analitico di persone la cui onorabilità deve essere adeguatamente tutelata.

Il deputato PAPINI ritiene che debba essere tenuta distinta la posizione del singolo componente della Commissione che esprime opinioni personali rispetto a quella del presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza i quali, proprio per la loro veste istituzionale, dovrebbero astenersi da esternazioni su vicende all'esame della Commissione.

Il PRESIDENTE, rispondendo alle legittime preoccupazioni formulate dal senatore ANDREOTTI, rileva che solo nell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge istitutiva si fa riferimento a indagini sullo stato delle persone citate nel *dossier* Mitrokhin, mentre per il resto la Commissione è chiamata a svolgere accertamenti su fatti e circostanze relativi alle modalità di acquisizione e di gestione del *dossier* da parte delle autorità italiane nonché sull'attività di *intelligence* posta in essere dai servizi segreti.

Si procede quindi alle votazioni.

Accertata la presenza del numero legale, sono posti separatamente ai voti e approvati gli articoli 1, 2, e 3, ai quali non sono state proposte modifiche.

Passando all'esame dell'articolo 4, è posto ai voti e approvato l'emendamento 4.1 (Nuovo testo).

L'articolo 4 viene quindi messo ai voti e approvato, nel testo modificato.

Sono quindi approvati dalla Commissione, con distinte votazioni, gli articoli 5, 6, e 7.

Con riferimento all'articolo 8, è posto ai voti e respinto l'emendamento 8.1.

Con distinte votazioni, la Commissione approva quindi gli articoli 8 e 9.

In relazione all'articolo 10 il PRESIDENTE ricorda che sono stati presentati gli emendamenti 10.1 e 10.2 che, posti separatamente ai voti, sono respinti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, e 25.

Il deputato BIELLI annuncia il suo voto favorevole sul Regolamento interno. Ritene che debba essere sottolineato l'atteggiamento di leale collaborazione assunto dai gruppi di opposizione i quali, pur avendo manifestato in passato perplessità e critiche in ordine alla costituzione della Commissione, hanno inteso garantire con la loro presenza l'approvazione del Regolamento interno; auspica che un analogo spirito collaborativo informi i successivi lavori della Commissione.

Il deputato DUILIO annuncia il suo voto favorevole nell'auspicio che l'attività di indagine sia finalizzata alla ricerca della verità e non sia condizionata da intenti di impropria riscrittura della storia italiana.

Il testo del Regolamento interno nel suo complesso (pubblicato in allegato) è posto in votazione e quindi approvato dalla Commissione all'unanimità, nel testo modificato.

Il PRESIDENTE esprime soddisfazione per l'esito della votazione appena svoltasi e ricorda che la costituzione della Commissione fu proposta per la prima volta nella scorsa legislatura dall'onorevole D'Alema. In ordine agli interventi dei deputati BIELLI e DUILIO condivide l'auspicio di un sereno e proficuo svolgimento dei lavori della Commissione e re-

spinge qualsiasi sospetto in ordine a presunti atteggiamenti di ritorsione o ad intenti persecutori da parte della maggioranza.

Dopo interventi dei deputati FRAGALÀ, CICCHITTO e MONGIELLO e del senatore BETTAMIO sui lavori della Commissione, il PRESIDENTE preannuncia che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sarà convocato martedì 17 settembre 2002, alle ore 13,30.

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che il Gruppo parlamentare Margherita-DL-L'Ulivo ha nuovamente provveduto a designare il proprio rappresentante all'interno della Commissione nella persona del deputato Lino Duilio.

La seduta termina alle ore 18,30.

EMENDAMENTI AL TESTO DEL REGOLAMENTO INTERNO SOTTOPOSTO ALLA COMMISSIONE

Art. 4.

4.1 (Nuovo testo)

GASBARRI, BIELLI

Aggiungere infine il seguente comma:

«2. I componenti della Commissione sono obbligati al segreto per quanto riguarda le deposizioni delle persone che ne richiedono la riservatezza».

4.1

GASBARRI, BIELLI

Aggiungere infine il seguente comma:

«2. I componenti la Commissione sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta».

Art. 8.

8.1

CAVALLARO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione deve essere convocata dal Presidente quando lo richieda un terzo dei suoi componenti».

Art. 10.

10.1

CAVALLARO

Al comma 1, sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «metà».

10.2

GASBARRI, BIELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata, ai sensi del comma 2, la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine dei giorni della seduta che è stata tolta».

TESTO DEL REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla legge 7 maggio 2002, n. 90 e secondo le norme del presente Regolamento.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 7 maggio 2002 n. 90, resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri fino alla conclusione dei suoi lavori, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 90 del 2002.

2. In caso di scioglimento anticipato di una sola Camera, la Commissione provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 90 del 2002.

Art. 3.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato

parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 24.

2. I componenti della Commissione sono obbligati al segreto per quanto riguarda le deposizioni della persone che ne richiedono la riservatezza.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. In caso di dimissioni del Presidente, allo scopo di procedere alla elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

3. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo di norma entro quarantotto ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 7.*(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)*

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione: qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.

2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito sia procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla Commissione la costituzione di Gruppi di lavoro.

3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese – ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione – inerenti all'attività della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.*(Convocazione della Commissione)*

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori. La Commissione ne delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, l'iscrizione e la trattazione nella stessa seduta o in altra successiva.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti. Alla quarta mancanza consecutiva del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, computandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta s'intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative all'approvazione delle relazioni di cui al successivo articolo 21 ovvero per l'elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro commissari richiedano la votazione nominale o dieci commissari chiedano lo scrutinio segreto.

4. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 3, la domanda s'intende ritirata.

5. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 12.

(Pubblicità dei lavori)

1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 7 maggio 2002, n. 90, può decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente o di un decimo dei componenti.

2. All'inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno.

3. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al precedente comma 2.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale che è letto ed approvato nella successiva seduta.

5. Di ogni seduta della Commissione è redatto il resoconto stenografico, che viene pubblicato negli Atti parlamentari, salvo che la Commissione disponga altrimenti. Di ogni seduta si pubblica altresì, salvo che la Commissione disponga altrimenti, un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

Art. 13.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dalla legge 7 maggio 2002, n. 90, e dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO IV
MODALITÀ PROCEDURALI
E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 14.

(Poteri e limitazioni nello svolgimento dell'inchiesta)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può affidare a Gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati. I Gruppi di lavoro riferiscono alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. La partecipazione di collaboratori di cui all'articolo 24 alle riunioni dei Gruppi di lavoro è disposta dai coordinatori.

Art. 15.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 14, la Commissione può procedere ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie ed informazioni.

2. I Parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma dell'audizione libera.

3. Le persone imputate o indiziate di procedimenti penali sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 16.

(Esame di testimoni e confronti)

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 15, la Commissione esamina come testimoni le persone informate dei fatti, che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Allorchè la Commissione esamina come testimoni le persone che ritiene utili ai fini dell'inchiesta, il Presidente della Commissione avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che decide sull'ammissibilità delle stesse.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 17.

(Convocazione di testimoni)

1. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare sono convocate dalla Commissione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria.

2. Se il testimone regolarmente convocato si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può ordinarne l'accompagnamento nelle forme previste dal codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione, perché lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.

Art. 18.

(Falsa testimonianza)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 19.

(Denuncia di reato)

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

3. Qualora taluno dei commissari sia raggiunto da una informazione di garanzia per reati rilevanti ai fini dell'attività della Commissione, il Presidente, ricevutane notizia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 20.*(Archivio della Commissione)*

1. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'Ufficio di Segreteria. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi definisce i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilire la riproducibilità e la trasmissione alle autorità richiedenti. Della relativa delibera è data comunicazione alla Commissione. La Commissione può decidere di apporre agli atti da essa formati il segreto funzionale.

2. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.

3. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale amministrativo addetto specificamente ed esclusivamente alla Commissione e, previa autorizzazione scritta dal Presidente, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 24.

4. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 21.*(Relazioni)*

1. Allorchè la Commissione riferisce al Parlamento, il Presidente predisporre una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Il documento non può essere divulgato se non dopo la delibera della Commissione. Se il documento è divulgato prima della delibera della Commissione, il Presidente ne informa i Presidenti dei due rami del Parlamento. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 22.*(Pubblicazioni di atti e documenti)*

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato

nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 23.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di personale adeguati, assegnati dai Presidenti delle Camere d'intesa fra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 24.

(Collaborazioni)

1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dalla legge 7 maggio 2002, n. 90 per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, su proposta dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori comunicandone i nominativi alla Commissione.

2. I collaboratori di cui al comma 1 si impegnano con giuramento ad osservare il segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta e svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indicazioni della Presidenza; riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.

3. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, di un nucleo di agenti e funzionari o ufficiali delle forze dell'ordine.

4. L'Ufficio di Presidenza della Commissione può fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori esterni.

5. Il Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

Art. 25.

(Modifiche al Regolamento della Commissione)

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel titolo III del presente Regolamento.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2002

78^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 12,10.

(396) CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto
(Parere su emendamenti alla 12^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MALAN ricorda il parere favorevole già pronunciato dalla Commissione sul testo del disegno di legge n. 396, con l'osservazione che suggeriva, in luogo dell'obbligo del riscontro diagnostico sui lattanti deceduti improvvisamente entro un anno di vita e sui feti deceduti senza causa apparente, lo svolgimento di una campagna di sensibilizzazione volta a favorire la concessione delle relative autorizzazioni da parte dei genitori.

Poiché gli emendamenti sui quali deve pronunciarsi la Sottocommissione non recano norme in contrasto con il dettato costituzionale, propone di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario GAGLIARDI ritiene che la formulazione dell'emendamento 2.4, che introduce la previa comunicazione del protocollo per il riscontro diagnostico al Ministero della salute, rischia di introdurre un

inopportuno elemento di procedibilità. A suo avviso, sarebbe preferibile la dizione: «dandone comunicazione al Ministero della salute».

Il senatore PETRINI, in relazione all'osservazione precedentemente illustrata dal relatore Malan, ricorda che l'esame autoptico è disposto, di norma, dall'autorità sanitaria o dall'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge. Sarebbe inopportuno rinviare alla volontà della famiglia un adempimento che, se necessario, è disposto in via immediata dalle autorità competenti.

Il presidente PASTORE ricorda che l'osservazione scaturisce dalla circostanza che le finalità che il riscontro diagnostico intende assicurare sono di natura eminentemente scientifica e non rientrano, quindi, nelle ipotesi rimesse alla decisione delle autorità sanitarie o giudiziarie.

La Sottocommissione approva, quindi, il parere favorevole proposto dal relatore, con l'osservazione indicata dal rappresentante del Governo, relativa all'emendamento 2.4.

(1686) Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE, relatore, ricorda che alcuni servizi pubblici rimangono a tutt'oggi in regime di monopolio o di oligopolio, per cui la determinazione delle tariffe è controllata dalle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, in base alle disposizioni di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Il decreto-legge n. 193 prevede che il Governo stabilisca criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe e, nelle more, dispone che fino al 30 novembre 2002 si applichino quelle determinate anteriormente al 1° agosto 2002.

Sebbene il regime di concorrenza rappresenti il migliore strumento per controllare i prezzi dei servizi di pubblica utilità, in attesa dell'auspicata liberalizzazione è del tutto legittimo che il Governo, anche in base al dettato costituzionale, intervenga autoritativamente, come del resto ha sempre fatto anche in passato.

Anche l'obiezione secondo la quale le disposizioni in esame contrasterebbero con la normativa comunitaria non ha fondamento, in quanto si tratta di settori in buona parte sottratti alle regole di mercato.

Per tali motivi, propone di esprimere un parere favorevole.

Previa dichiarazione di voto contraria dei senatori VITALI e PETRINI, la Sottocommissione approva, quindi, il parere favorevole proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 12,20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(11^a - Lavoro, previdenza sociale)

Giovedì 12 settembre 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari (1692).
- Massimo BRUTTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (1477) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

